SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 21 novembre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

CIRCOLARI

Ministero dello sviluppo economico

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte suprema di cassazione

Ministero degli affari esteri

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 ottobre 2012, n. **197**.

Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119, e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, e in particolare l'articolo 3, comma 6, a norma del quale la partecipazione ai concorsi pubblici non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione;

Visti i regolamenti ministeriali 30 dicembre 1998, n. 505, 20 maggio 1999, n. 187, e 29 ottobre 2004, n. 296, disciplinanti, rispettivamente, nel pregresso ordinamento di natura privatistica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i limiti di età previsti per l'accesso ai profili professionali di vigile del fuoco, di ispettore antincendio e di direttore antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Atteso che il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ha previsto negli articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 l'emanazione di un regolamento, da adottarsi ai sensi del citato articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per l'individuazione dell'età che deve essere posseduta dai candidati per l'accesso ai vari ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Ritenuto di dover prevedere per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai vari ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco limiti di età funzionali alla peculiarità del servizio non solo per il personale che espleta funzioni operative, ma anche per quello che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche;

Ravvisata l'opportunità, alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, di adottare un unico regolamento, pur nella diversificazione dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 10 maggio 2012;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la nota del 31 luglio 2012, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Limiti di età

1. Il limite minimo di età per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è fissato in diciotto anni.

2. L'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è soggetta ai seguenti limiti massimi di età:

a) trenta anni per il concorso a vigile del fuoco, salvo il limite di trentasette anni, di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 246, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

b) trenta anni per il concorso a vice ispettore antincendio, salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per i candidati appartenenti al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto;

c) trentacinque anni per i concorsi a vice direttore, vice direttore medico e vice direttore ginnico-sportivo, salvo quanto previsto dal comma 3;

d) quarantacinque anni per le procedure selettive di accesso al ruolo degli operatori e per i concorsi di accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici.

3. Non è soggetta a limiti massimi di età la partecipazione ai concorsi a vice direttore, a vice direttore medico, a vice direttore ginnico-sportivo, a funzionario amministrativo contabile vice direttore e a funzionario tecnico informatico vice direttore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario delle riserve del venti per cento dei posti, di cui agli articoli 41, comma 4, 53, comma 4, 62, comma 4, 119, comma 4, e 126, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

4. Nei concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di vice direttore e di vice ispettore antincendio, è fissato in trentasette anni il limite di età per la partecipazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente ai ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici.

Art. 2.

Disposizioni particolari

1. Restano fermi, per il reclutamento del personale dei gruppi sportivi, i limiti di età stabiliti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 145, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dall'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e da successive specifiche disposizioni normative.

2. Restano altresì fermi, per il reclutamento del personale della banda musicale, le disposizioni di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive specifiche disposizioni normative.

3. Nelle ipotesi di assunzione diretta a domanda nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei vigili del fuoco e degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio, previste dagli articoli 5, commi 5 e 6, e 21, commi 5 e 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il limite massimo di età è elevato a trentasette anni. Il limite minimo di età resta fissato a diciotto anni.

4. Nelle ipotesi di assunzione diretta a domanda nelle qualifiche di operatore, operatore tecnico, vice collaboratore amministrativo-contabile e vice collaboratore tecnico-informatico, previste dagli articoli 88, commi 6 e 7, 97, commi 5 e 6, e 108, commi 5 e 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si prescinde dal limite massimo di età di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d)*, del presente regolamento. Il limite minimo di età resta fissato a diciotto anni.

Art. 3.

Abrogazioni

1. Sono abrogati i regolamenti ministeriali 30 dicembre 1998, n. 505, 20 maggio 1999, n. 187, 29 ottobre 2004, n. 296, e ogni altra disposizione normativa riferita espressamente ai limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e soggetto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 ottobre 2012

Il Ministro: CANCELLIERI

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2012
Registro n. 7 Interno, foglio n. 128

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 25 ottobre 2005.

— La legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1997, n. 113, supplemento ordinario.

— L'art. 3, comma 6, della citata legge n. 127 del 1997 è il seguente:

«Art. 3 *(Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi)*. — (*Omissis*).

6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.».

— Il decreto del Ministro dell'interno 30 dicembre 1998, n. 505 (Regolamento concernente la disciplina relativa al limite di età per l'accesso al profilo di vigile dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), abrogato dal presente regolamento, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 febbraio 1999, n. 28 e corretto con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 febbraio 1999, n. 41.

— Il decreto del Ministro dell'interno 20 maggio 1999, n. 187 (Regolamento recante norme per la disciplina relativa al limite di età per l'accesso al profilo di ispettore antincendi dell'area operativa-tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), abrogato dal presente regolamento, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 giugno 1999, n. 144.

— Il decreto del Ministro dell'interno 29 ottobre 2004, n. 296 (Regolamento recante la disciplina del limite di età per l'accesso dall'esterno al profilo professionale di direttore antincendi, area funzionale C, posizione economica C2, del settore operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco), abrogato dal presente regolamento, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 2004, n. 292.

— Si riporta il testo degli articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005:

«Art. 5 *(Nomina a vigile del fuoco)*. — 1. L'assunzione dei vigili del fuoco avviene mediante pubblico concorso, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Ferme restando le riserve previste dall'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, e dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, nei concorsi di cui al comma 1 la riserva di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, in favore di coloro che hanno prestato servizio civile nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è elevata al venti per cento. La riserva di cui al predetto decreto-legge n. 512 del 1996 opera in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di indizione del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. I posti riservati ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1.

3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi vigili del fuoco. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.

5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vigili del fuoco, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 3.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale.».

«Art. 22 *(Nomina a vice ispettore antincendi per concorso pubblico: requisiti di partecipazione, titoli di preferenza e casi di esclusione).* — 1. L'assunzione dei vice ispettori antincendi di cui all'art. 21, comma 1, lettera *a)*, avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico-scientifico, che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera *d)*, richiesti per la partecipazione al concorso.

3. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

5. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori antincendi. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.».

«Art. 41 *(Accesso al ruolo dei direttivi).* — 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi avviene mediante pubblico concorso per esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) laurea magistrale in ingegneria o architettura, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; abilitazione all'esercizio della professione. In relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, può essere richiesto nel bando di concorso anche il possesso di diplomi di specializzazione;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea specialistica in ingegneria e architettura rilasciati in sede di attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale e sono individuati i diplomi di specializzazione, i titoli di dottorato di ricerca e gli altri titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria.

4. Nel concorso il venti per cento dei posti è riservato al personale dei ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso della laurea magistrale e dei titoli abilitativi prescritti, dei requisiti attitudinali richiesti e che, alla data del bando di indizione del concorso, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, oltre al periodo di frequenza del corso di formazione di cui agli articoli 23 e 25. Per il personale dei ruoli tecnico-operativi con qualifica inferiore a ispettore antincendi è richiesta un'anzianità di servizio di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.».

«Art. 53 (Accesso al ruolo dei direttivi medici). — 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) laurea magistrale in medicina e chirurgia, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; abilitazione all'esercizio professionale e iscrizione al relativo albo. In relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, può essere richiesto nel bando di concorso anche il possesso di diplomi di specializzazione;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea specialistica in medicina e chirurgia rilasciati in sede di attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice, i criteri di formazione della graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.

4. Nel concorso il venti per cento dei posti è riservato al personale dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera *d)*, e degli altri requisiti anche attitudinali prescritti, con un'anzianità di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

6. I vincitori del concorso sono nominati vice direttori medici in prova.».

«Art. 62 *(Accesso al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi)*. — 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi ginnico-sportivi avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) laurea magistrale in scienze motorie o sportive, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea specialistica ad indirizzo motorio o sportivo rilasciati in sede di attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché i diplomi di laurea in scienze motorie, e i titoli di studio ad essi equiparati, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice, i criteri di formazione della graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.

4. Nel concorso il venti per cento dei posti è riservato al personale dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera *d)*, e degli altri requisiti anche attitudinali prescritti, con un'anzianità di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

6. I vincitori del concorso sono nominati vice direttori ginnico-sportivi in prova.».

«Art. 88 *(Accesso al ruolo degli operatori)*. — 1. Ferma restando la riserva di posti di cui all'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, l'assunzione nelle qualifiche di operatore e di operatore tecnico avviene mediante selezione tra i cittadini italiani iscritti nelle liste di collocamento in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) titolo di studio della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche attività;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Alla selezione non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

3. Il numero dei posti conferibili per ciascun settore di attività, la determinazione e le modalità di svolgimento delle prove di esame e i programmi sono stabiliti nella richiesta di bando di offerta, nel rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art. 86, comma 2.

4. I candidati sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego territorialmente competenti.

5. La selezione, consistente nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative, tende ad accertare l'idoneità dei candidati a svolgere le mansioni proprie della qualifica e non comporta valutazione comparativa.

6. Possono essere nominati, a domanda, operatori od operatori tecnici, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.

8. I candidati utilmente selezionati sono avviati al servizio e, a conclusione del periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina alla qualifica per la quale sono stati selezionati, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio, e prestano giuramento.

9. I candidati di cui al comma 8 sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando cui sono applicati.».

«Art. 98 *(Requisiti per la nomina a vice collaboratore amministrativo-contabile)*. — 1. L'assunzione dei vice collaboratori amministrativo-contabili di cui all'art. 97, comma 1, lettera *a)*, avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera *d)*, richiesti per la partecipazione al concorso.

3. A parità di merito l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

5. I vincitori del concorso sono nominati vice collaboratori amministrativo-contabili in prova.».

«Art. 109 *(Requisiti per la nomina a vice collaboratore tecnico-informatico)*. — 1. L'assunzione dei vice collaboratori tecnico-informatici di cui all'art. 108, comma 1, lettera *a)*, avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera *d)*, richiesti per la partecipazione al concorso.

3. A parità di merito l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

5. I vincitori del concorso sono nominati vice collaboratori tecnico-informatici in prova.».

«Art. 119 *(Accesso al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori)*. — 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori avviene mediante pubblico concorso per esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) laurea magistrale tra quelle indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 2;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicate le classi delle lauree magistrali ad indirizzo giuridico ed economico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di laurea specialistica ad indirizzo giuridico ed economico rilasciati in sede di attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.

4. Nel concorso il venti per cento dei posti è riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso del titolo di cui al comma 1, lettera *d)*, e degli altri requisiti prescritti, con un'anzianità di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

6. I vincitori del concorso sono nominati funzionari amministrativo-contabili vice direttori in prova.».

«Art. 126 *(Accesso al ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori)*. — 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori avviene mediante pubblico concorso per esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) laurea magistrale tra quelle indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 2;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono indicate le classi delle lauree magistrali ad indirizzo tecnico e informatico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di laurea specialistica ad indirizzo tecnico e informatico rilasciati in sede di attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione delle graduatoria finale.

4. Nel concorso il venti per cento dei posti è riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso del titolo di cui al comma 1, lettera *d)*, e degli altri requisiti prescritti, con un'anzianità di servizio di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

6. I vincitori del concorso sono nominati funzionari tecnico-informatici vice direttori in prova.».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 12, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 246, è il seguente:

«Art. 12 *(Disposizioni in materia di vigili volontari discontinui)*. — (*Omissis*).

2. Il Ministero dell'interno nei bandi di concorso per l'arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevede la partecipazione ai concorsi stessi, a domanda individuale, dei vigili volontari discontinui di cui al comma 1, con una anzianità di servizio di almeno un anno ed un'età anagrafica sino a 37 anni.».

— Per il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 21, comma 1, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 è il seguente:

«Art. 21 *(Nomina a vice ispettore antincendi)*. — 1. La nomina alla qualifica di vice ispettore antincendi si consegue:

a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, per esami, consistenti in una prova scritta e un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Un sesto dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto in possesso del prescritto titolo di studio, per i quali si prescinde dai limiti di età. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito;

b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno, per titoli di servizio ed esami, consistenti in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni e del titolo di studio di cui all'art. 22, comma 1, lettera *d)*.».

— Per il testo degli articoli 41, 53, 62, 119 e 126 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 145, comma 2, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 è il seguente:

«Art. 145 *(Accesso ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*. — (*Omissis*).

2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti:

a) i requisiti di età e di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di atleta, anche in deroga a quelli previsti dai regolamenti di cui all'art. 5, comma 1, lettere *b)* e *c)*;

b) le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali dei candidati e quelle di esclusione dal concorso per difetto dei requisiti o per mancata presentazione agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; in tale ambito è previsto anche che, nei singoli bandi, i posti disponibili possano essere ripartiti tra le varie discipline praticate dai gruppi sportivi ovvero tra le specialità esistenti nell'ambito delle discipline stesse;».

— Il testo dell'art. 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è il seguente:

«Art. 28 (Personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). — 1. Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato ai sensi del presente articolo non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età.».

— Il testo dell'art. 148 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 è il seguente:

«Art. 148 *(Reclutamento e sopravvenuta inidoneità del personale della banda musicale)*. — 1. Per il reclutamento e la sopravvenuta inidoneità del personale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composta da trenta orchestrali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 145, 146 e 147. I riferimenti alla qualità di atleta, ai gruppi sportivi e ai titoli sportivi, contenuti nei predetti articoli, si intendono effettuati, rispettivamente, alla qualità di orchestrale, alla banda musicale e ai titoli musicali.».

— Per il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 21, commi 5 e 6, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 è il seguente:

«Art. 21 *(Nomina a vice ispettore antincendi)*. — (*Omissis*).

5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vice ispettori antincendi, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'art. 23, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 22, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 22, comma 4.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.».

— Per il testo dell'art. 88 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 97, commi 5 e 6, e 108, commi 5 e 6, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 è il seguente:

«Art. 97 *(Accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili)*. — (*Omissis*).

5. Possono essere nominati, a domanda, vice collaboratori amministrativo-contabili in prova, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 98, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 98, comma 4.

6. Le disposizioni del comma 5 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.».

«Art. 108 *(Accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici)*. — (*Omissis*).

5. Possono essere nominati, a domanda, vice collaboratori tecnico-informatici in prova, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 109, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 109, comma 4.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.».

Note all'art. 3:

— Per i riferimenti al citato decreto del Ministro dell'interno n. 505 del 1998, ai decreti del Ministro dell'interno n. 187 del 1999 e n. 296 del 2004, abrogati dal presente regolamento, si veda nelle note alle premesse.

12G0218

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 2012.

Integrazione dell'elenco dei componenti del Comitato per gli anniversari di interesse nazionale istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2012.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 95, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *i)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante "Disposizioni urgenti in materia di spettacolo ed attività culturali", convertito, con modificazioni dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, ed in particolare l'art. 7-*bis*, con il quale è stata istituita la Festa Nazionale per la celebrazione del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia;

Considerata l'esperienza acquisita nella celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia;

Ritenuta la necessità di pianificare in via generale le iniziative funzionali alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale al fine di assicurare la tutela dei temi legati all'identità nazionale, alla cittadinanza ed alla memoria, intesa come recupero della propria storia e delle proprie origini;

Considerato che il piano degli interventi connessi alle celebrazioni riguarda, principalmente, l'esigenza di riscoprire e valorizzare, all'interno dell'unità nazionale, le plurime tradizioni italiane e di approfondire l'aspetto culturale, inteso nelle sue più diverse e molteplici valenze: politico, economico, architettonico, figurativo musicale, teatrale, letterario, delle tradizioni scritte e orali;

Attesa l'esigenza di definire ed organizzare il complesso degli interventi in modi e contesti unitari e nella più stretta collaborazione con altri Comitati/Commissioni esistenti sul territorio nazionale che operano nell'ambito di vari Ministeri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2012, recante l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo, del "Comitato per gli anniversari di interesse nazionale", di seguito denominato "Comitato";

Visto, in particolare l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2012;

Considerati gli specifici compiti in materia di coordinamento della pianificazione, della preparazione e dell'organizzazione degli interventi connessi alle celebrazioni per gli anniversari di interesse nazionale, da svolgere a livello nazionale, comunitario ed internazionale;

Ritenuto opportuno che il "Comitato" sia integrato da ulteriori componenti;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato per gli anniversari di interesse nazionale, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2012, è integrato dai seguenti componenti:

Prof. Romano Ugolini;

Prof. Lucio Villari.

Roma, 22 ottobre 2012

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: PELUFFO

12A12298

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Capriate San Gervasio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Capriate San Gervasio (Bergamo);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da sei consiglieri su dieci assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Capriate San Gervasio (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Adriano Coretti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 novembre 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Capriate San Gervasio (Bergarno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sei componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 22 settembre 2012, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Bergamo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 25 settembre 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Capriate San Gervasio (Bergamo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Adriano Coretti.

Roma, 25 ottobre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A12311

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Montaldo Bormida.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Montaldo Bormida (Alessandria);

Considerato altresì che, in data 7 ottobre 2012, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Montaldo Bormida (Alessandria) è sciolto.

Dato a Roma, addì 7 novembre 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Montaldo Bormida (Alessandria) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giuseppe Alberto Rinaldi.

Il citato amministratore, in data 7 ottobre 2012, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montaldo Bormida (Alessandria).

Roma, 25 ottobre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A12312

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 ottobre 2012.

Criteri e modalità di riparto del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socioeconomiche delle zone appartenenti alle regioni di confine, ai sensi dell'articolo 3, comma 16-*bis*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento»;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 16-*bis*, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socioeconomiche delle zone appartenenti alle regioni di confine, di seguito denominato «Fondo», a cui è attribuita una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2012;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha abrogato gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante «Norme per il coordinamento della regione Trentino Alto-Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria», relativi alla partecipazione delle province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di finanziamenti statali;

Considerata la necessità di procedere all'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui individuare le regioni beneficiarie e stabilire i criteri e le modalità di erogazione del Fondo;

Ritenuto di dover adottare parametri di riparto del Fondo, quali la rendita catastale procapite e l'occupazione procapite, reputati maggiormente idonei alla realizzazione degli obiettivi previsti dal citato art. 3, comma 16-*bis*, volti a garantire la valorizzazione e la promozione delle realtà socioeconomiche delle zone appartenenti alle regioni di confine;

Decreta:

Art. 1.

Criteri di riparto del Fondo

1. Le regioni beneficiarie del Fondo sono le seguenti:

Friuli Venezia Giulia;

Liguria;

Lombardia;

Piemonte;

Valle d'Aosta;

Veneto.

2. La dotazione del Fondo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2012, è ripartita sulla base dei valori assunti dai seguenti indicatori nei comuni delle regioni di confine che si collocano entro la fascia dei venti chilometri dal confine:

1) rendita catastale procapite;

2) occupazione procapite.

3. Gli indicatori di cui al comma 2 sono determinati secondo i criteri e le modalità indicati nell'allegata nota metodologica, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Erogazione delle risorse del Fondo

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, a valere su apposito capitolo del proprio stato di previsione, all'erogazione delle risorse del Fondo in favore delle regioni beneficiarie secondo gli importi determinati sulla base dei criteri di cui all'art. 1 e indicati nella tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le quote di riparto riferite alle province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per gli adempimenti conseguenti.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2012

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 10, Economie e finanze, foglio n. 154

TABELLA 1

Riparto del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socioeconomiche delle zone appartenenti alle regioni di confine

FRIULI VENEZIA GIULIA	3.231.480
LIGURIA	1.544.936
LOMBARDIA	8.475.493
PIEMONTE	5.254.351
PROVINCIA DI BOLZANO	659.934
PROVINCIA DI TRENTO	63.523
VALLE D'AOSTA	580.917
VENETO	189.366
TOTALE COMPLESSIVO	20.000.000

Nota metodologica

Al fine di definire gli indicatori necessari per la ripartizione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socioeconomiche delle zone appartenenti alle regioni di confine, sono stati presi in considerazione i seguenti dati:

rendita catastale dei fabbricati - totale per comune su ogni tipologia di immobile (Fonte dati Dipartimento delle finanze) rapportata alla popolazione Istat-anno 2010;

numero di occupati nell'anno 2001 (Fonte dati ISTAT) rapportato alla popolazione Istat-anno 2001.

L'universo di riferimento è costituito dai comuni situati entro una distanza in linea d'aria di venti chilometri dal confine (compresi i comuni collocati sul confine), sulla base delle informazioni fornite dall'Istituto geografico militare.

Per ognuno degli indicatori utilizzati (rendita catastale procapite e occupazione procapite) è stata determinata una graduatoria ordinata in base al valore assunto dall'indicatore stesso per ciascuno dei comuni dell'universo di riferimento (ad esempio, all'ente con il valore più alto è stata assegnata la posizione n. 1 e così a seguire).

La graduatoria finale è stata determinata in base alla somma dei valori delle posizioni rispetto a ciascun parametro (ad esempio, il comune che rispetto all'indicatore della rendita catastale procapite ha assunto una posizione pari a 9 e rispetto all'indicatore dell'occupazione procapite ha assunto una posizione pari a 8, assumerà nella graduatoria finale la posizione n. 17). La percentuale di distribuzione delle risorse per ciascun ente è stata determinata, quindi, rapportando la posizione finale al totale delle posizioni. Le provvidenze individuate per ciascun comune sono state, infine, sommate a livello regionale.

12A12333

DECRETO 12 novembre 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 luglio 2012 e scadenza 15 luglio 2015, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 16 ottobre 2012, n. 182, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 novembre 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 74.305 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti in data 11 luglio, 12 settembre e 9 ottobre 2012, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 luglio 2012 e scadenza 15 luglio 2015;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 luglio 2012 e scadenza 15 luglio 2015, di cui al decreto dell'11 luglio 2012, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi.

L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto dell'11 luglio 2012.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 14 novembre 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto dell'11 luglio 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto dell'11 luglio 2012.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto dell'11 luglio 2012, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 novembre 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP triennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 novembre 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 124 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 novembre 2012.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2013 al 2015, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2015, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto dell'11 luglio 2012, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2012

Il direttore: CANNATA

12A12334

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 agosto 2012.

Rettifica al decreto 28 giugno 2012 di riconoscimento del titolo di studio estero conseguito dalla sig.ra Firker Annika, abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il proprio decreto dirigenziale in data 28 giugno 2012 con il quale è stato riconosciuto alla signora Firker Annika, nata a Hohenmőlsen (Germania) il giorno 31 maggio 1981, cittadina tedesca, il titolo denominato «Diplom Psychologin», conseguito il 26 marzo 2008 presso l'Università «Justus Liebig» di Gissen (Germania), al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

Preso atto che nel predetto decreto in data 28 giugno 2012, per mero errore materiale, il primo Visto delle premesse recita: Vista l'istanza, in data 3 novembre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la signora Firker Annika, nata a Hohenmőlsen (Germania) il giorno 31 maggio 1981, cittadina tedesca, ha chiesto al Ministero della Giustizia il riconoscimento del titolo denominato «Diplom Psychologin», conseguito il 26 marzo 2008 presso l'Università «Justus Liebig» di Gissen (Germania), al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

Preso atto che nel predetto decreto in data 28 giugno 2012, per mero errore materiale, l'articolo 1 del dispositivo recita: A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «Diplom Psychologin», conseguito il 26 marzo 2008 presso l'Università «Justus Liebig» di Gissen (Germania) dalla signora Firker Annika, nata a Hohenmőlsen (Germania) il giorno 31 maggio 1981, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia;

Vista la documentazione agli atti dalla quale effettivamente risulta che il «Diplom Psychologin» in possesso della signora Firker Annika è stato rilasciato dall'Università Justus Liebig di Giessen (Germania) in data 26 marzo 2008;

Ritenuto per i motivi suesposti, di procedere alla parziale rettifica del predetto decreto dirigenziale in data 28 giugno 2012;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

Il primo Visto delle premesse del decreto dirigenziale 28 giugno 2012, è così sostituito: Vista l'istanza, in data 3 novembre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la signora Firker Annika, nata a Hohenmőlsen (Germania) il giorno 31 maggio 1981, cittadina tedesca, ha chiesto al Ministero della giustizia il riconoscimento del titolo denominato «Diplom Psychologin», conseguito il 26 marzo 2008 presso l'Università «Justus Liebig» di Giessen (Germania), al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

Art. 2.

L'art. 1 del decreto dirigenziale 28 giugno 2012, è così sostituito: A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «Diplom Psychologin», conseguito il 26 marzo 2008 presso l'Università «Justus Liebig» di Giessen (Germania) dalla signora Firker Annika, nata a Hohenmőlsen (Germania) il giorno 31 maggio 1981, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia.

Il decreto dirigenziale in questione, così modificato, dispiega efficacia a decorrere dal 28 giugno 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 agosto 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A11946

DECRETO 30 ottobre 2012.

Riconoscimento, al sig. Hans Peter Wagner, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII, del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45, del capo IV, del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza dell'11 ottobre 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Hans Peter Wagner nato a Rodalben (Germania) il giorno 30 aprile 1952, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 26 ottobre 1984 dalla Bayerisches Staatsministerium des Innern (Germania) al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Vista la medesima istanza dell'11 ottobre 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Hans Peter Wagner ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Anästhesist» rilasciato in data 16 marzo 1994 dal Bayerische Landesärztekammer (Germania) al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli, ovvero di diniego, nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 26 ottobre 1984 dalla Bayerisches Staatsministerium des Innern (Germania) al sig. Hans Peter Wagner, nato a Rodalben (Germania) il giorno 30 aprile 1952, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

Il sig. Hans Peter Wagner è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Anästhesist» rilasciato dal Bayerische Landesärztekammer (Germania) in data 16 marzo 1994 al sig. Hans Peter Wagner, nato a Rodalben (Germania) il giorno 30 aprile 1952, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva.

Art. 4.

Il sig. Hans Peter Wagner, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A11887

DECRETO 30 ottobre 2012.

Riconoscimento, al sig. René Plattner, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206, del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII, del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45, del capo IV, del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza dell'11 ottobre 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. René Plattner nato a Vipiteno (BZ) - Italia, il giorno 2 giugno 1986, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doktor der gesamten Heilkunde» rilasciato in data 6 agosto 2012 dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206, del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Doktor der gesamten Heilkunde» rilasciato dalla Medizinische Universität Innsbruck (Austria) in data 6 agosto 2012 al sig. René Plattner, nato a Vipiteno (BZ) - Italia, il giorno 2 giugno 1986, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

Il sig. René Plattner è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A11888

DECRETO 30 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Monika Hilber, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII, del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45, del capo IV, del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 1° ottobre 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Monika Hilber nata a Brunico (BZ) - Italia, il giorno 21 aprile 1978, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Facharztin für Innere Medizin» rilasciato in data 6 febbraio 2012 dalla Landesärztekammer Baden-Württemberg (Germania) al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in medicina interna;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Facharztin für Innere Medizin» rilasciato dalla Landesärztekammer Baden-Württemberg (Germania) in data 6 febbraio 2012 alla sig.ra Monika Hilber, nata a Brunico (BZ) - Italia, il giorno 21 aprile 1978, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in medicina interna.

Art. 2.

La sig.ra Monika Hilber già iscritta all'ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in medicina interna previa esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A11889

DECRETO 30 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Topciu Andreea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Topciu Andreea nata a Iasi (Romania) il giorno 4 aprile 1988, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica conseguito in Romania presso la scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 9 luglio 2012 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2011, dalla signora Topciu Andreea, nata a Iasi (Romania) il giorno 4 aprile 1988, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Topciu Andreea è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A11944

DECRETO 30 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Leena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli artt. 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Visto il decreto direttoriale DGRUPS/IV/25722 in data 26 maggio 2010, con il quale è stato riconosciuto il titolo «General Nursing and Midwifery», conseguito in India nel 2004 dalla sig.ra Thomas Leena, nata a Kurumulloor (India) il 13 dicembre 1977;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra Thomas Leena si sia iscritto all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla sig.ra Thomas Leena in data 4 ottobre 2012;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale in data 12 dicembre 2011 con il quale si delegano i direttori degli uffici della medesima Direzione per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2004 presso la «Devaki School of Nursing, Devaki Hospital Limited» di Mylapore, Chennai, Tamil Nadu (India) dalla sig.ra Thomas Leena, nata a Kurumulloor (India) il giorno 13 dicembre 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Thomas Leena, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A11945

DECRETO 31 ottobre 2012.

Riconoscimento, al sig. Abraham Lijesh, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il Sig. Abraham Lijesh, nato a Alakode-Kerala (India) il giorno 13 giugno 1983, ha chiesto il riconoscimento del titolo in «General Nursing and Midwifery» conseguito in India nel 2006, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter* , del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Liguria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2006 presso la «Sri Raghavendra School of Nursing» di Madhugiri, Tumkur District (India) dal Sig Abraham Lijesh nato a Alakode-Kerala (India) il giorno 13 giugno 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Abraham Lijesh è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A12127

DECRETO 31 ottobre 2012.

Rettifica al decreto 24 settembre 2012, di riconoscimento, alla sig.ra Kaur Mandeep, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto emesso in data 24 settembre 2012, trasmesso con nota prot. DGPROF n. 42221 in data 28 settembre 2012, con il quale il titolo di studio di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India nel 2001 dalla sigra Kaur Mandeep, nata a Nabipur-Amritsar (India) il 12 ottobre 1978, è stato riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di Infermiera;

Vista l'istanza datata 13 ottobre 2012, con la quale la sigra Kaur Mandeep chiede di rettificare la Regione di nascita;

Rilevato che, per mero errore materiale, è stato indicato, nel dispositivo, art.1, quale Regione di nascita dell'interessata «Kerala» anzichè «Amritsar»;

Ritenuto necessario provvedere alla rettifica;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale Dr Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto direttoriale in data 24 settembre 2012, trasmesso all'interessata con nota prot. DGPROF n. 42221 il 28 settembre 2012, con il quale si riconosce il titolo professionale di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India dalla sigra Kaur Mandeep, nata a Nabipur-Amritsar (India) il 12 ottobre 1978, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere, è modificato come segue: nel dispositivo, art. 1, le parole «Nabipur-Kerala» sono sostituite con le parole «Nabipur-Amritsar»;

Art. 2.

1. Il decreto così rettificato dispiega efficacia a decorrere dal 24 settembre 2012.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A12128

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 novembre 2012.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS in rappresentanza dell'Unione generale del lavoro - Unione territoriale di Frosinone.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto l'art. 7, comma 10 della legge 29 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto direttoriale n. 5 dell'8 febbraio 2011 con il quale è stato riformulata la composizione del decreto n. 176 del 27 settembre 2010 di ricostituzione del Comitato provinciale INPS e delle commissioni speciali in seno ad esso;

Vista la nota n. 869/12 del 26 ottobre 2012 dell'Unione generale del lavoro - Unione territoriale di Frosinone con la quale viene designato componente effettivo del comitato provinciale il sig. Ardovini Carlo, nato a Ceccano il 22 marzo 1957 e domiciliato presso la sede dell'unione sita in Frosinone - via America Latina, 8, in sostituzione della sig.ra Scognamiglio Gaetana, a seguito di un processo interno;

Considerto che occorre provvedere alla predetta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Ardovini Carlo è nominato componente del Comitato provinciale INPS in rappresentanza dell'Unione generale del lavoro - Unione territoriale di Frosinone, in sostituzione della sig.ra Scognamiglio Gaetana.

La sede INPS è incaricata di dare esecuzione al presente decreto.

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso in via giurisdizionale dinanzi al TAR del Lazio entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La sede dell'I.N.P.S. di Frosinone darà immediata esecuzione al presente decreto.

Frosinone, 5 novembre 2012

Il direttore territoriale: FEOLA

12A12220

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 25 ottobre 2012.

Designazione della società «Istituto Giordano spa», in Bellaria per l'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità dell'equipaggiamento marittimo.

IL CAPO REPARTO
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica in data 3 dicembre 2008, n. 211 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 758 in data 7 luglio 2010, relativo al conferimento delle deleghe all'adozione del provvedimento finale;

Visto il decreto dirigenziale in data 5 febbraio 2003, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di Porto, con il quale la società Istituto Giordano S.p.A. con sede a Bellaria (Rimini) in via Rossini, 2 è stata designata per l'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità dell'equipaggiamento marittimo alle direttive 96/98/CE;

Vista l'istanza in data 26 giugno 2012 con la quale la società Istituto Giordano S.p.A., ha richiesto la designazione relativa all'esecuzione della conformità per il prodotto di cui all'allegato A.1/4.49 Pilot Ladder (già A.1/1.42) della direttiva 96/98/CE;

Considerato che il prodotto per cui si richiede la designazione risultava essere già inserito all'interno dei prodotti per cui l'organismo con il succitato decreto di designazione è stato autorizzata all'esecuzione della valutazione delle conformità di equipaggiamenti marittimi;

Considerato che con la direttiva 2010/68/CE lo stesso prodotto è stato trasferito nella parte A.1/4 (Navigation Equipment), specificamente all'item A.1/4.49, dell'Allegato A.1 alla direttiva 96/98/CE;

Considerata la necessità di rendere pubblica la designazione dell'organismo anche per la parte A.1.4, limitatamente all'item A.1/4.49, attraverso l'aggiornamento dell'attuale notifica;

Decreta:

Art. 1.

La società Istituto Giordano S.p.A. con sede a Bellaria (Rimini) via Rossini, 2 è designata quale organismo di prova, per i moduli B, D, E ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 per l'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità dei seguenti equipaggiamenti marittimi:

allegato A.1/1 alla direttiva 2002/75/CE (Mezzi di salvataggio): tutti gli item;

allegato A.1/3 alla direttiva 2002/75/CE (Protezione antincendio): tutti gli item ad esclusione di:

A.1/3.9 Impianti di estinzione a sprinkler equivalenti a quelli previsti dalla regola II-2/12 della Convenzione Solas;

A.1/3.10 Ugelli spruzzatori per impianti fissi di estinzione incendi ad acqua spruzzata sotto pressione nel locale macchine;

A.1/3.12 Dispositivi per impedire il passaggio di fiamme nelle cisterne delle petroliere;

A.1/3.15 Materiali diversi dall'acciaio per tubolature di adduzione di olio e di olio combustibile;

A.1/3.28 Sistema antincendio a sprinkler (limitato alle teste sprezzatrici e al sistema automatico di estinzione incendi "a sprinkler" e di segnalazioni incendi p.e. interruttori flusso metrici e quadri di allarme);

allegato A.1/4 alla direttiva 2010/68/CE (apparecchiature di navigazione): esclusivamente limitato al seguente item:

A.1/4.49 Scala per pilota.

Art. 2.

Il decreto dirigenziale in data 5 febbraio 2003, citato in premessa, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2012

Il Capo reparto: CARLONE

12A12221

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 ottobre 2012.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio a denominazione di origine protetta della Sabina, in Fara in Sabina a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il Decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 01 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 163 del 02 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta "Sabina";

Visto il decreto ministeriale n. 16106 del 23 ottobre 2009, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale- n. 257 del 04 novembre 2009, con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio a denominazione di origine protetta della Sabina il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP Sabina;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art. 4, lettera *d)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Camera di Commercio, industria e artigianato di Roma, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta "Sabina";

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio a denominazione di origine protetta della Sabina a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999,

Decreta:

Articolo unico

1. E' confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico già concesso con il decreto n. 16106 del 23 ottobre 2009 al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio a denominazione di origine protetta della Sabina, con sede in Fara in Sabina (RI), loc. Farfa, via Porta Monopoli 2, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Sabina".

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto n. 16106 del 23 ottobre 2009 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2012

Il capo dipartimento: SERINO

12A12171

DECRETO 31 ottobre 2012.

Conferma dell'iscrizione dell'Organismo denominato «CSQA Certificazioni srl», in Thiene nell'elenco degli organismi privati per il controllo sulle produzioni ad indicazione geografica e sulle specialità tradizionali garantite ai sensi dell'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazione di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti in particolare gli articoli 15 del Regolamento (CE) 509/2006 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 che prevedono che gli organismi di certificazione siano conformi alla norma europea EN 45011 e che a decorrere dal 1° maggio 2010 siano accreditati in conformità della stessa;

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento;

Visto il certificato di accreditamento alla norma UNI CEI EN 45011:1999 n. 014 B Rev. 28 del 31 marzo 1998, modificato il 26 luglio 2012, con scadenza il 30 marzo 2014 rilasciato dall'Ente di accreditamento Accredia;

Visto l'art. 2 del decreto n. 10006 del 27 aprile 2010, prorogato con decreto n. 23734 del 12 ottobre 2011, che sottopone l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 14 comma 7 della legge 526 del 21 dicembre 1999 alla condizione risolutiva della cancellazione dall'elenco medesimo e della revoca dell'autorizzazione concessa nel caso in cui la documentazione di sistema non risulti conforme alla normativa vigente a seguito del riesame effettuato dall'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari.

Visto l'«Allegato 1» del citato decreto in cui risulta inserito anche l'Organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl»;

Considerato che la documentazione di sistema di «CSQA» è risultata conforme alla normativa vigente;

Acquisito il parere favorevole del Gruppo tecnico di valutazione, istituito ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526 del 21 dicembre 1999, nella riunione del 31 ottobre 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermata l'iscrizione dell'Organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene (VI), via S. Gaetano n. 74, nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Art. 2.

2. L'organismo «CSQA» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, la compagine sociale, la documentazione di sistema, così come presentate ed esaminate, senza la preventiva approvazione dell'Autorità nazionale competente che lo stesso articolo 14 della legge n. 526 del 21 dicembre 1999 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa.

Art. 3.

3. L'iscrizione ha validità tre anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito del periodo di validità dell'iscrizione, l'organismo «CSQA» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A12242

DECRETO 31 ottobre 2012.

Conferma dell'iscrizione dell'Organismo denominato «IMC - Istituto mediterraneo di certificazione s.r.l.», in Senigallia nell'elenco degli organismi privati per il controllo sulle produzioni ad indicazione geografica e sulle specialità tradizionali garantite ai sensi dell'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazione di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti in particolare gli articoli 15 del Regolamento (CE) 509/2006 e 11 del Regolamento (CE) 510/2006 che prevedono che gli organismi di certificazione siano conformi alla norma europea EN 45011 e che a decorrere dal 1° maggio 2010 siano accreditati in conformità della stessa;

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento;

Visto il certificato di accreditamento alla norma UNI CEI EN 45011:1999 n. 042 B Rev. 19 del 31 marzo 1998, modificato il 03 aprile 2012, con scadenza il 30 marzo 2014 rilasciato dall'Ente di accreditamento ACCREDIA;

Visto l'art. 2 del Decreto 10006 del 27 aprile 2010, prorogato con Decreto 23734 del 12 ottobre 2011, che sottopone l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 14 comma 7 della legge 526 del 21/12/1999 alla condizione risolutiva della cancellazione dall'elenco medesimo e della revoca dell' autorizzazione concessa nel caso in cui la documentazione di sistema non risulti conforme alla normativa vigente a seguito del riesame effettuato dall' Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari.

Visto l' "Allegato 1" del citato decreto in cui risulta inserito anche l'Organismo di controllo "IMC s.r.l.";

Considerato che la documentazione di sistema di "IMC s.r.l." è risultata conforme alla normativa vigente;

Acquisito il parere favorevole del Gruppo tecnico di valutazione, istituito ai sensi dell'art. 14 della legge 526 del 21/12/1999, nella riunione del 31 ottobre 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermata l'iscrizione dell'Organismo di controllo "IMC s.r.l." con sede in Senigallia (AN) via C. Pisacane n. 32, nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n.526;

Art. 2.

2. L'organismo "IMC s.r.l." non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, la compagine sociale, la documentazione di sistema, così come presentate ed esaminate, senza la preventiva approvazione dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 della legge 526 del 21/12/1999 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa.

Art. 3.

3. L' iscrizione ha validità tre anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito del periodo di validità dell'iscrizione, l'organismo "IMC s.r.l." è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A12243

DECRETO 6 novembre 2012.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF, nell'attività di vigilanza;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee L. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Pecorino Romano»;

Visto il decreto del 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 135 del 11 giugno 2002 con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela del formaggio «Pecorino Romano» il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Pecorino Romano»;

Visti i decreti del 13 aprile 2005, dell'8 aprile 2008 e del 29 aprile 2011 con i quali è stato confermato al Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Pecorino Romano»;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto che il Consorzio di tutela del formaggio Pecorino Romano, su indicazioni del Ministero, ha adeguato il proprio statuto alle sopravvenute esigenze in materia di consorzi di tutela ai sensi di quanto previsto dal decreto dipartimentale del 12 maggio 2010, n. 7422 e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 25 maggio 2012;

Vista la comunicazione Mipaaf del 7 agosto 2012, prot. n. 18218, con la quale si rappresenta la necessità che il Consorzio di tutela del formaggio Pecorino Romano si avvalga del collegio sindacale quale organo di controllo;

Vista la comunicazione del 29 ottobre 2012, prot. n. 2508, con la quale il Consorzio di tutela del formaggio Pecorino Romano dichiara di avvalersi, quale organo di controllo, del collegio sindacale;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione registrata il 16 marzo 2012 al n. 517, recante il numero di repertorio 3511 ed il numero di raccolta 2495, con atto a firma del notaio Gianni Fancello, tenendo conto della comunicazione del 29 ottobre 2012, prot. 2508, sottoscritta dal presidente del Consorzio di tutela del formaggio Pecorino Romano;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano, registrato il 16 marzo 2012 al n. 517, recante il numero di repertorio 3511 e il numero di raccolta 2495, con atto a firma del notaio Gianni Fancello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2012

Il capo dipartimento: SERINO

12A12300

DECRETO 6 novembre 2012.

Modifica del decreto 21 dicembre 2010 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei Consorzi di Tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, e l'art. 17 del citato decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, che individuano le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visti il comma 15 dell'art.14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed il comma 5 dell'art. 17 del citato decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, che consentono ai consorzi di tutela di avvalersi di agenti vigilatori per le attività di vigilanza, di tutela e di salvaguardia delle denominazioni protette nonché la possibilità di attribuire agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nei modi e nelle forme di legge, la qualifica di agente di pubblica sicurezza;

Visto il decreto 21 dicembre 2010 che disciplina la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela;

Considerato che le procedure per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela nonché per l'attribuzione agli stessi della qualifica di agente di pubblica sicurezza sono attivate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Ritenuto opportuno modificare il decreto 21 dicembre 2010, semplificando ulteriormente la procedura per il rilascio delle tessere di riconoscimento e mantenendo comunque invariata l'uniformità delle stesse tessere per lo svolgimento della suddetta attività di vigilanza;

Decreta:

Art. 1.

Riconoscimento degli agenti vigilatori e attribuzione della qualifica di agenti di pubblica sicurezza

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999 e dell'art. 17, comma 5 del decreto legislativo n. 61/2010, l'espletamento dei compiti di vigilanza affidati al consorzio è svolto da agenti vigilatori, ai quali può essere attribuita la qualifica di agenti di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente.

2. Le modalità per richiedere il riconoscimento degli agenti vigilatori e l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza agli agenti vigilatori dei consorzi di tutela, nonché il rilascio delle apposite tessere di riconoscimento è disciplinata dal presente decreto.

Art. 2.

Domanda per il riconoscimento di agente vigilatore e domanda per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza

1. I consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999 e dell'art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 inoltrano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca — apposita domanda per il riconoscimento dei propri agenti vigilatori e per l'eventuale conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai propri agenti vigilatori. Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento dell'agente vigilatore, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e due fotografie formato tessera, di cui una autenticata, dell'agente vigilatore.

2. Sono requisiti soggettivi, il cui possesso da parte dell'agente vigilatore è condizione propedeutica per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza:

a) la maggiore età;

b) il diploma di scuola media inferiore;

c) il non aver riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo;

d) non essere sottoposto a misura di prevenzione;

e) godimento dei diritti civili e politici.

Art. 3.

Esame della domanda e rilascio della tessera

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, esaminata la domanda, provvede entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa, a comunicare al consorzio di tutela richiedente la conformità o meno della domanda alle disposizioni previste dal presente decreto ovvero la necessità di eventuali integrazioni alla domanda trasmessa.

2. In caso di conformità della domanda di agente vigilatore alle richieste di cui al presente decreto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stampa la tessera di riconoscimento dell'agente vigilatore, conforme all'allegato 1 al presente decreto.

3. In caso di domanda per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, valutata la conformità della domanda stessa alle richieste di cui al presente decreto, provvede a trasmettere all'ufficio territoriale del Governo, competente al rilascio del decreto di attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, la documentazione necessaria ai fini dell'attribuzione della qualifica.

4. Nel caso di esito positivo dell'istruttoria espletata dall'ufficio territoriale del Governo competente, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stampa la tessera di riconoscimento di agente vigilatore con qualifica di agente di pubblica sicurezza, conforme all'allegato 1 al presente decreto.

Art. 4.

Esercizio dell'attività di vigilanza

1. I consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999 o dell'art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 possono stipulare fra loro convenzioni al fine di istituire un regime congiunto di svolgimento dell'attività di vigilanza sui singoli prodotti di riferimento anche al fine dell'accertamento, da parte degli agenti vigilatori o da parte degli agenti vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza, delle violazioni di rispettiva competenza.

2. Le convenzioni di cui al precedente comma 1 devono essere notificate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro trenta giorni dalla data della stipula.

Art. 5.

Albo nazionale degli agenti vigilatori e degli agenti di pubblica sicurezza

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvederà con decreto ad istituire un albo nazionale degli agenti vigilatori e degli agenti vigilatori con qualifica di agenti di pubblica sicurezza.

2. L'albo di cui al precedente comma 1 conterrà anche le convenzioni di cui al precedente art. 4.

3. Il tesserino di riconoscimento di cui al precedente art. 3 è soggetto a rinnovo triennale, previa apposita richiesta di conferma da parte del consorzio di tutela.

Art. 6.

Revoca della qualifica di agenti pubblica sicurezza

1. Gli agenti vigilatori dei consorzi decadono dal proprio ufficio e perdono contestualmente la qualifica di agenti di pubblica sicurezza all'atto dell'estinzione del rapporto di lavoro.

2. L'attribuzione della qualifica di agenti di pubblica sicurezza agli agenti vigilatori dei consorzi di tutela è revocata, previa contestazione e nel rispetto del contraddittorio, qualora venga a mancare taluno dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 2, comma 2, ed è sospesa nei casi in cui la legge prevede la sospensione dal servizio ovvero quando è adottato nei confronti dell'interessato un provvedimento restrittivo della libertà personale.

3. Ricorrendo una delle ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 2, il consorzio richiedente dovrà comunicare, entro cinque giorni lavorativi, il verificarsi di tali condizioni al Ministero e dovrà contestualmente trasmettere al Ministero la tessera dell'agente vigilatore. Il Ministero provvederà all'aggiornamento dell'albo nazionale di cui al precedente art. 5.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Le tessere rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto rimarranno validi per il periodo necessario alla sostituzione con le nuove tessere che verranno rilasciati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. La sostituzione delle tessere di riconoscimento non presuppone in capo ai soggetti coinvolti un nuovo riconoscimento della qualifica di agente vigilatore, né una nuova attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, per tale motivo, non dovrà essere ripetuta la procedura di cui al presente articolo. Tale sostituzione riguarda esclusivamente il supporto cartaceo del tesserino al fine di adeguarlo al modello predisposto dall'amministrazione pubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 6 novembre 2012

Il capo dipartimento: SERINO

ALLEGATO

Formato Tessera di riconoscimento:

Larghezza: *15 cm*

Altezza: *11 cm*

Colore tessera: *Pantone 332 (rgb 160, 229, 206)*

Tipologia carta: *stile carta di identità*

Carattere: Times New Roman 11 Grassetto – colore NERO

FRONTE

DATA DI SCADENZA ………………………… **RINNOVO:** ………………………… **RINNOVO:** ………………………… **RINNOVO:** ………………………… **RINNOVO:** …………………………	**TESSERA RICONOSCIMENTO AGENTE VIGILATORE:** ………………………………….. **N°:** ………………………………….. **CONSORZIO DI TUTELA:** ………………………………….. **Decreto Ministero politiche agricole alimentari e forestali n.**

RETRO

<table>
<tr>
<td>

Cognome: …………………………………..

Nome: ………………………………………

Data e luogo di nascita …………………….

Cittadinanza: ………………………………

Residenza: …………………………………

Comune: …………………………………...

Altri Consorzi di tutela:

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

</td>
<td>

Data di rilascio

…………………………

Decreto di attribuzione della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza

…………………………

</td>
</tr>
</table>

12A12299

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 ottobre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Domus Mea società cooperativa», in Battipaglia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il d.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 23 aprile 2012 con la quale l'Unione Nazionale Cooperative Italiale ha chiesto che la Società Domus Mea Società Cooperativa sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 29 novembre 2011, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 7 giugno 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Società Domus Mea Società Cooperativa, con sede in Battipaglia (Salerno) (codice fiscale 00253220115) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore l'avv. Vincenza Iadevaia, nata a Sant'Agata de' Goti (Benevento) il 26 giugno 1978, domiciliata in Durazzano (Benevento), via Annunziata n. 22.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 ottobre 2012

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

12A12129

DECRETO 8 ottobre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Abete Bianco società cooperativa sociale», in Tossicia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il d.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convervito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 10 maggio 2012 con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la Società Abete Bianco Società Cooperativa Sociale sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 31 gennaio 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 14 giugno 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Abete Bianco Società Cooperativa Sociale;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Abete Bianco Società Cooperativa Sociale con sede in Tossicia (Teramo) (codice fiscale 01432150678) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Ucci nato a Roma il 24 agosto 1969 e residente a Lanciano (Chieti) in via Torre Sansone n. 96.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 ottobre 2012

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

12A12130

DECRETO 8 ottobre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Duemilauno - Società cooperativa sociale - Onlus in liquidazione», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il d.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 21 maggio 2012 con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che la società cooperativa «Duemilauno - Società Cooperativa Sociale - Onlus in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 26 aprile 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 12 luglio 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Duemilauno - Società Cooperativa Sociale - Onlus in liquidazione»;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La socieà cooperativa «Duemilauno - Società Cooperativa Sociale - Onlus in liquidazione», con sede in Firenze (codice fiscale 05005600480) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Claudio Cherubini, nato a Roma il 20 novembre 1962 e domiciliato in Firenze, via s. Vito, n. 9.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 ottobre 2012

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

12A12131

DECRETO 8 ottobre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Angelus società cooperativa sociale», in Lucca e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 24 maggio 2012 con la quale l'Unione Nazionale Cooperative Italiane ha chiesto che la società cooperativa «Angelus Società Cooperativa Sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 29 marzo 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 12 luglio 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Angelus Società Cooperativa Sociale»;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Angelus Società Cooperativa Sociale», con sede in Lucca (codice fiscale 02087930463) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Sara Agostini, nata a Genova il 6 settembre 1972 e domiciliata in Roma, Via Angelo Fava, n. 46/d.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 ottobre 2012

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

12A12132

DECRETO 8 ottobre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Magica 2000 società cooperativa», in Piacenza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 31 maggio 2012 con la quale la Confcooperative ha chiesto che «Magica 2000 Società Cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 13 dicembre 2011, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 12 settembre 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Magica 2000 Società Cooperativa»;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Soc. coop. «Magica 2000 Società Cooperativa», con sede in Piacenza (codice fiscale 01234880332) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Guido Maffuccini nato a Padova il 12 luglio 1967 e domiciliato a Faenza (Ravenna) in Via Castellani, n. 23.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 ottobre 2012

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

12A12133

DECRETO 23 ottobre 2012.

Revoca degli amministratori e sindaci della «Nuovo Sud 2 - Soc. coop. a resp. lim. - S.C.R.L.», in Bellizzi posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del Codice civile;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il verbale di revisione del 13 dicembre 2010 e successiva relazione di mancato accertamento del 9 maggio 2011, redatti dai revisori incaricati dall'Amministrazione nei confronti della Società Cooperativa «Nuovo Sud 2 - Soc. coop. a resp. lim. - S.c.r.l. con sede in Bellizzi (SA).

Considerato che in sede di verifica revisionale sono emerse una serie di irregolarità gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento, meglio descritte nel citato verbale cui si rinvia e che si intendono qui richiamate;

Considerato che la Cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/90 e successive modificazioni, datata 9 maggio 2012 prot. n. 109443 non ha formulato alcuna osservazione né ha dimostrato di aver sanato le irregolarità a suo tempo contestate dal revisore nel verbale di revisione del 13 dicembre 2010 e successiva relazione di mancato accertamento del 9 maggio 2011, che si intendono qui richiamate;

Visto il parere favorevole unanime in merito all'adozione del provvedimento di gestione commissariale espresso in data 13 settembre 2012 dalla Commissione Centrale per le Cooperative di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 78/2007, come da verbale agli atti cui si rinvia;

Ritenuto che nel caso di specie, pertanto, ricorrano i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del Codice civile, come risultante dai citati accertamenti ed in particolare si segnala che è emerso quanto segue: l'ente non ha adeguato lo statuto sociale al decreto legislativo n.6 del 17 gennaio 2003 nè le quote sociali al minimo previsto, non ha rinnovato le cariche sociali scadute dal 25 maggio 2010 e non è stato pagato il contributo biennale di revisione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. «Nuovo Sud 2 - Soc. coop. a resp. lim. - S.c.r.l. con sede in Bellizzi (SA), codice fiscale n. 02438990653, costituita in data 2 febbraio 1988.

Art. 2.

Il Prof. Avv. Sergio Perongini, nato a Padula (SA) il 22 marzo 1955, domiciliato in Salerno, Viale San Felice n. 6 - P.co Milara, è nominato per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate nel citato verbale di revisione, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A12241

DECRETO 23 ottobre 2012.

Revoca degli amministratori e sindaci della «Alfa Service - Società cooperativa», in Sezzadio posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del d. lgs. 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il d. lgs. n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il verbale di accertamento datato 14 giugno 2011 redatto da un revisore incaricato dalla Associazione nazionale di rappresentanza Lega nazionale cooperative e mutue cui l'ente aderisce, nei confronti della "Alfa Service - Società cooperativa", con sede in Sezzadio (Alessandria);

Viste le irregolarità riscontrate in sede di revisione, meglio elencate nel sopra menzionato verbale che qui si intendono integralmente richiamate, tra le quali si segnala una particolare precaria situazione finanziaria in cui versa l'ente;

Tenuto conto che la gestione commissariale è tesa al risanamento della corretta gestione, nel caso di di specie anche attraverso la salvaguardia dei livelli occupazionali ed il riequilibrio della situazione finanziaria;

Considerato che il comitato centrale per le cooperative, nella seduta del 13 settembre 2012 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli articoli 7 e 8 legge 241/1990, con protocollo n. 210331 dell'8 novembre 2011 non ha formulato alcuna osservazione né ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Ritenuto che stante la praticolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della soc. coop.va "Alfa Service - Società cooperativa", con sede in Sezzadio (Alessandria) - C.F. 01899220063 - costituita in data 19 dicembre 2000.

Art. 2.

Il dott. Piefranco Giovanni Risoli nato a Bernezzo il 4 aprile 1945 con studio in Cuneo, via Meucci n. 3 è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono conferiti i poteri e le funzioni statutariamente attribuiti al consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente, avendo cura in particolare di sanare le irregolarità evidenziate in premessa ed analiticamente indicate nel verbale ispettivo che si intende interamente richiamato.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A12244

DECRETO 31 ottobre 2012.

Revoca degli amministratori e sindaci della «La Nuova Fiorente 78 a r.l.», in Parete posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il verbale di revisione del 29 giugno 2009 e successivo accertamento del 23 ottobre 2009, redatti dai revisori incaricati dall'Amministrazione nei confronti della Società Cooperativa «La Nuova Fiorente 78 a r.l.» con sede in Parete (Caserta);

Considerato che in sede di verifica revisionale sono emerse una serie di irregolarità gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento, meglio descritte nel citato verbale cui si rinvia e che si intendono qui richiamate;

Considerato che la Cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/1990 e successive modificazioni, datata 9 maggio 2012, prot. n. 109435, non ha formulato alcuna osservazione né ha dimostrato di aver sanato le irregolarità a suo tempo contestate dal revisore nel verbale di revisione del 26 settembre 2009 e successivo accertamento del 23 ottobre 2009, che si intendono qui richiamate;

Visto il parere favorevole unanime in merito all'adozione del provvedimento di gestione commissariale espresso in data 13 settembre 2012 dalla Commissione Centrale per le Cooperative di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 78/2007, come da verbale agli atti cui si rinvia;

Ritenuto che nel caso di specie, pertanto, ricorrano i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, come risultante dai citati accertamenti ed in particolare si segnala che è emerso quanto segue: la cooperativa non ha provveduto ad adeguare lo Statuto ai sensi della nuova normativa societaria introdotta dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, il CdA ed il Collegio sindacale sono decaduti nel 2004 e a tutt'oggi non sono stati rinnovati, inoltre non è stato pagato il contributo biennale obbligatorio di revisione per i bienni 2007/2008 e 2009/2010;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. «La Nuova Fiorente 78 a r.l.», con sede in Parete (Caserta), C.F. 81002990612, costituita in data 2 dicembre 1976.

Art. 2.

Il dott. Giulio Trimboli, nato a Salerno il 17 ottobre 1973, con studio in Salerno, Via Francesco Paolo Volpe n. 19, è nominato per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate nel citato verbale di revisione, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A12301

DECRETO 31 ottobre 2012.

Revoca degli amministratori e sindaci della «Consedil - Società consortile cooperativa», in Aversa posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il d.lgs. n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il verbale di revisione del 28 dicembre 2010 e successivo accertamento del 28 marzo 2011, redatti dai revisori incaricati dall'A.G.C.I. nei confronti della Società Cooperativa " Consedil – Società Consortile Cooperativa" con sede in Aversa (CE);

Considerato che in sede di verifica revisionale sono emerse una serie di irregolarità gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento, meglio descritte nel citato verbale cui si rinvia e che si intendono qui richiamate;

Considerato che la Cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 241/90 e successive modificazioni, datata 25 maggio 2012 prot. n. 122570 non ha formulato alcuna osservazione né ha dimostrato di aver sanato le irregolarità a suo tempo contestate dal revisore nel verbale di revisione del 28 dicembre 2010 e successivo accertamento del 28 marzo 2011, che si intendono qui richiamate;

Visto il parere favorevole unanime in merito all'adozione del provvedimento di gestione commissariale espresso in data 13 settembre 2012 dalla Commissione Centrale per le Cooperative di cui all'art. 4 del D.P.R., n. 78/2007, come da verbale agli atti cui si rinvia;

Ritenuto che nel caso di specie, pertanto, ricorrano i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545–sexiesdecies c.c., come risultante dai citati accertamenti ed in particolare si segnala che è emerso quanto segue: l'ente non ha provveduto a rinnovare le cariche sociali, non ha modificato lo statuto in quanto alcuni articoli si riferiscono ai soci come persone fisiche, non ha pagato il contributo biennale né la maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. "Consedil - Società Consortile Cooperativa", con sede in Aversa (CE), C.F. 02064020619, costituita in data 2 dicembre 1992.

Art. 2.

Il Prof. Antonio Palma, nato a Marigliano (NA) il 18 novembre 1951, con studio in Napoli, Via G. G. Orsini n. 30, è nominato per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate nel citato verbale di revisione, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A12302

DECRETO 31 ottobre 2012.

Revoca degli amministratori e sindaci della «La Cooper Società cooperativa», in Nola posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il d.lgs. n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il verbale di revisione del 27 gennaio 2010 ed il successivo accertamento del 21 aprile 2010, redatti dai revisori incaricati dall'Amministrazione, nei confronti della Società Cooperativa "La Cooper Società Cooperativa" con sede in Nola (NA);

Considerato che in sede di verifica revisionale sono emerse una serie di irregolarità gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento, meglio descritte nel citato verbale cui si rinvia e che si intendono qui richiamate;

Considerato che la Cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 241/90 e successive modificazioni, datata 13 settembre 2010 prot. n. 118591 non ha formulato alcuna osservazione né ha dimostrato di aver sanato le irregolarità a suo tempo contestate dal revisore nel verbale di revisione del 27 gennaio 2010 ed il successivo accertamento del 21 aprile 2010, che si intendono qui richiamate;

Visto il parere favorevole unanime in merito all'adozione del provvedimento di gestione commissariale espresso in data 13 settembre 2012 dalla Commissione Centrale per le Cooperative di cui all'art. 4 del D.P.R., n. 78/2007, come da verbale agli atti cui si rinvia;

Ritenuto che nel caso di specie, pertanto, ricorrano i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* c.c., come risultante dai citati accertamenti ed in particolare si segnala che è emerso quanto segue: l'ente non ha provveduto a rinnovare il CdA decaduto a marzo 2008 e dal biennio 2007/2008 non ha pagato il contributo biennale di revisione, con relative sanzioni ed interessi;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop.va "La Cooper Società Cooperativa" con sede in Nola (NA) – C.F. 03001721210 costituita in data 14 marzo 1995.

Art. 2.

Il dott. Luca Sensini, nato a Salerno il 14 giugno 1970, con studio in Salerno, Via Velia n. 47, è nominato per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate nel citato verbale di revisione, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A12303

DECRETO 9 novembre 2012.

Rinnovo del comitato tecnico-scientifico costituito a supporto dell'attività di valutazione degli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante "Interventi urgenti per l'economia", che dispone, al fine di effettuare attività di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalità delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, la presentazione da parte del Governo, entro il mese di aprile di ogni anno, alle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati di una relazione illustrativa delle caratteristiche e dell'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede che la relazione di cui al citato art. 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sia predisposta annualmente dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto concerne gli interventi in materia scientifica, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, con cui, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della citata legge n. 266 del 1997, è stata istituita una struttura organizzativa, nell'ambito delle articolazioni della Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico competente in materia di incentivi alle imprese, con compiti di analisi e controllo sugli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto ministeriale 27 novembre 1997, che, a supporto della suddetta struttura, costituisce un comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive e di indirizzo, indicandone i componenti e la durata;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1998, con il quale il predetto comitato tecnico-scientifico è stato integrato con un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2001, con cui la composizione del comitato tecnico-scientifico è stata integrata con un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché con un rappresentante, rispettivamente, della Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie, della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e della Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, appartenenti al Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2004, con il quale la durata del comitato tecnico-scientifico è stata rinnovata fino alla scadenza del 29 luglio 2006;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 1uglio 2006, n. 233, contenente disposizioni urgenti in materia dì riordino della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, che ha disposto, con le eccezioni ivi indicate, il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 2007, che ha riordinato la composizione del Comitato integrandola con un rappresentante del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico e ne ha rinnovato la durata fino alla scadenza del 26 marzo 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n.197, che ha riorganizzato il Ministero dello sviluppo economico su base dipartimentale;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2010 che ha ridefinito la composizione del Comitato al fine di tener conto dei mutamenti nell'assetto organizzativo del Ministero dello sviluppo economico e ne ha rinnovato la durata fino al 5 marzo 2012;

Considerato che il Comitato è nominato per due anni, rinnovabili una sola volta;

Rilevato che, decorso tale termine, occorre procedere al rinnovo del Comitato stesso;

Considerato che ai sensi dell'art. 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'Istituto per la promozione industriale (IPI) è stato soppresso;

Considerato che la rappresentanza unitaria del mondo delle banche è garantita dal componente indicato dall'Associazione bancaria italiana;

Ritenuto che la rappresentanza nel Comitato delle strutture del Ministero dello sviluppo economico possa essere opportunamente assolta dalla Direzione generale per la politica industriale e la competitività, in ragione della rilevanza degli interventi agevolativi di sua competenza;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2012, relativo alla modifica dell'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Comitato tecnico-scientifico istituito dal decreto ministeriale 27 novembre 1997 a supporto dell'attività di valutazione degli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive è così composto:

Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, con funzioni di presidente;

un rappresentante della Banca d'Italia;

un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;

un rappresentante dell'Istituto Guglielmo Tagliacarne;

un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana;

un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

un rappresentante della Direzione generale per la politica industriale e la competitività del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione.

2. I componenti del Comitato durano in carica due anni e possono essere confermati una sola volta. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e non sono in ogni caso previsti oneri a carico dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2012

Il Ministro: PASSERA

12A12245

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 8 novembre 2012.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* consultivo della regione Emilia Romagna sul progetto di legge "Istituzione di un nuovo comune mediante fusione dei comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Saviglio nella provincia di Bologna", indetto nei comuni interessati per il giorno 25 novembre 2012. (Delibera n. 529/12/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella riunione del Consiglio dell'8 novembre 2012;

Visto l'articolo 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali";

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione di cui all'art. 11 *quater* della legge n. 28/00;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici";

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi", come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

Vista la propria delibera n. 315/12/CONS del 25 luglio 2012, recante "Redistribuzione delle competenze degli organi collegiali dell'Autorità e integrazione al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 2012;

Vista la legge della Regione Emilia Romagna 31 marzo 2005, n. 13, recante lo Statuto della Regione Emilia Romagna;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed, in particolare, l'articolo 15, comma 1, a norma del quale le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale;

Vista la legge della Regione Emilia Romagna 8 luglio 1996, n. 24, recante "Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni dei comuni";

Vista la legge della Regione Emilia Romagna 22 novembre 1999, n. 34, recante "Testo unico in materia di iniziativa popolare, *referendum* e istruttoria pubblica";

Visto il progetto di legge di iniziativa della Giunta della Regione Emilia Romagna, recante "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella provincia di Bologna";

Vista la nota del presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 19 settembre 2012 (prot. n. 35185), con cui è stata trasmessa la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 88 del 18 settembre 2012 che ha disposto di procedere all'indizione del *referendum* consultivo delle popolazioni interessate sul progetto di legge sopra richiamato e ha definito i due quesiti da sottoporre agli elettori dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno, nella Provincia di Bologna: "Volete voi che i Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna siano unificati in un unico comune mediante fusione? Con quale dei seguenti nomi volete che sia denominato il nuovo Comune? *a)* Valle del Samoggia; *b)* Valsamoggia; *c)* Samoggia; *d)* Samodia";

Visto il decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 194 del 21 settembre 2012, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 190 del 24 settembre 2012, avente ad oggetto l'indizione del *referendum* consultivo delle popolazioni interessate, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella provincia di Bologna";

Vista la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante "modifiche all'articolo 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005;

Vista la propria delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante "Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre 2010;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. Al fine di garantire imparzialità e parità di trattamento tra i soggetti politici favorevoli o contrari ai quesiti riportati in premessa di cui al *referendum* consultivo indetto dalla Regione Emilia Romagna sul progetto di legge regionale "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella provincia di Bologna", fissato per il giorno 25 novembre 2012, nei comuni interessati dalla consultazione referendaria, nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive private locali e della stampa quotidiana e periodica, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante "Modifiche all'articolo 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005".

2. I termini di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, e all'articolo 13, comma 1, della delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005 decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in merito ai sondaggi relativi al *referendum* disciplinato dal presente provvedimento si applicano gli articoli da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.

4. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 25 novembre 2012.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it.

Roma, 8 novembre 2012

Il presidente: CARDANI

Il commissario relatore: POSTERARO

12A12360

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 3 agosto 2012.

Fondo per lo sviluppo e la coesione regione Sardegna - Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica delibera n. 62/2011. (Delibera n. 93/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993), nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 11 della legge 1° gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che ogni progetto d'investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, al comma 863, provvede al rifinanziamento, per il periodo di programmazione 2007-2013, del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della citata legge n. 289/2002 e che, al successivo comma 866 - come modificato dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, comma 537 - prevede che le somme di cui al comma 863 sono interamente ed immediatamente impegnabili e che le somme non impegnate nell'esercizio di assegnazione possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2013;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione;

Visto in particolare l'art. 16 della predetta legge n. 42/2009 che, in relazione agli interventi di cui all'art. 119 della Costituzione, diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, ne prevede l'attuazione attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della richiamata legge delega n. 42/2009 e in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare, tra l'altro, le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010 relative, fra l'altro, alla gestione del FAS, ora Fondo per lo sviluppo e la coesione;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del Codice unico di progetto (CUP), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (*Gazzetta Ufficiale* n. 95/2007), con la quale è stato approvato il QSN 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n. 166 (*Gazzetta Ufficiale* n. 123/2008), relativa all'attuazione del QSN e alla programmazione dell'ora denominato FSC per il periodo 2007-2013;

Vista la delibera 11 gennaio 2011, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80/2011) concernente «Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013» con la quale questo Comitato ha rideterminato in 24.023,100 milioni di euro le risorse per il periodo 2007-2013 destinate ai Programmi attuativi regionali (PAR), ai Programmi attuativi interregionali (PAIN) e al meccanismo premiale degli «Obiettivi di servizio», come da tabella allegata alla medesima delibera;

Viste le delibere di questo Comitato 3 agosto 2011, n. 62 (*Gazzetta Ufficiale* n. 304/2011), 30 settembre 2011, n. 78 (*Gazzetta Ufficiale* n. 17/2012), 20 gennaio 2012, n. 7 (*Gazzetta Ufficiale* n. 95/2012), 20 gennaio 2012, n. 8 (*Gazzetta Ufficiale* n. 121/2012) e 30 aprile 2012, n. 60 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160/2012) con le quali, sono state disposte assegnazioni a valere sulla quota regionale del FSC 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 23 marzo 2012, n. 41 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138/2012) recante la quantificazione delle risorse regionali del FSC per il periodo 2000-2006 disponibili per la riprogrammazione, pari a 1.549,35 milioni di euro e la definizione delle modalità di programmazione di tali risorse e di quelle relative al periodo 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 11 luglio 2012, n. 78 (in corso di formalizzazione) che determina le disponibilità complessive residue del FSC 2007-2013, programmabili da parte delle Regioni del Mezzogiorno, per un ammontare pari a 4.345,358 milioni di euro e ne definisce le relative modalità di riprogrammazione;

Visto il Piano di azione coesione concordato con le Regioni del Mezzogiorno e inviato alla Commissione europea il 15 novembre 2011, nonché i successivi aggiornamenti del 3 febbraio e dell'11 maggio 2012, all'odierno esame di questo Comitato per la relativa presa d'atto;

Vista la proposta del Capo di Gabinetto, d'ordine del Ministro per la coesione territoriale, n. 2000 del 1° agosto 2012 e l'allegata documentazione concernente, tra l'altro, la programmazione di una quota delle risorse residue del FSC 2000-2006 e delle risorse 2007/2013 a favore della Regione Sardegna, predisposta dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica all'esito dell'istruttoria svolta dallo stesso con la medesima Regione sulla base delle schede informative pervenute al detto Dipartimento;

Considerato in particolare che la citata proposta, con riferimento al periodo di programmazione regionale 2000-2006, quantifica in 17,00 milioni di euro le risorse oggetto della presente riprogrammazione al netto della quota di 12,49 milioni di euro oggetto di riprogrammazione nell'ambito dei Tavoli dei sottoscrittori ai sensi del punto 1.5 della citata delibera n. 41/2012;

Considerato inoltre che dalla citata proposta, con riferimento al periodo di programmazione regionale 2007-2013, risultano risorse residue complessivamente disponibili per la programmazione pari ad oltre 410,7 milioni di euro (di cui 352,1 milioni relativi al PAR e 58,6 milioni al PAIN «Attrattori culturali, naturali e turismo»), al netto della quota di oltre 110,4 milioni di euro oggetto di altra delibera all'odierno esame di questo Comitato a favore di interventi per la manutenzione straordinaria del territorio;

Tenuto conto altresì che la proposta in esame prevede, nell'ambito della citata delibera n. 62/2011, la rimodulazione delle coperture finanziarie di alcuni interventi che, a somme invariate, prevede la concentrazione delle risorse FSC sui seguenti tre interventi ad alta strategicità e ad avanzata cantierabilità: S.S. Sassari-Olbia; n. 3 interventi sull'asse viario S.S. 125 Cagliari-Tortolì (Orientale Sarda); S.S. 554 Asse attrezzato urbano (eliminazione degli svincoli a raso);

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota n. 3324-P del 2 agosto 2012, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, con le osservazioni e prescrizioni poste a base della presente delibera;

Su proposta del Ministro per la coesione territoriale sulla quale viene acquisito in seduta l'accordo dei Ministri e Vice Ministri presenti;

Delibera:

1. *Programmazione delle risorse residue FSC e riprogrammazione delibera n. 62/2011*

1.1. È approvata la programmazione delle risorse residue del FSC 2000-2006 e 2007-2013 relative alla Regione Sardegna, per un importo pari a 427,7 milioni di euro, secondo l'articolazione finanziaria per ambiti strategici riportata nella tabella seguente:

(milioni di euro)

Ambiti strategici	Importi
Promozione d'impresa (Piano per il Sulcis, assegnazione programmatica)	127,7
Sanità	172,0
Sostegno a scuole e Università	41,0
Infrastrutture (viabilità e beni culturali)	(*) 80,0
Assistenza tecnica e azioni di sistema	7,0
Totale	**427,7**

(*) Di cui 17 milioni di euro su risorse FSC 2000-2006, per il finanziamento di interventi sulla rete stradale (Sassari-Olbia).

1.2. Per quanto concerne il Piano per il Sulcis, l'assegnazione di 127,7 milioni di euro riveste carattere programmatico, tenuto conto che la complessità e la trasversalità dello stesso Piano comportano, ai fini della definitiva assegnazione delle risorse, l'esigenza di una valutazione condivisa, da parte del Ministero dello sviluppo economico e del Ministro per la coesione territoriale, degli interventi individuati dalla Regione Sardegna.

Il Ministro per la coesione territoriale renderà informativa a questo Comitato in ordine agli interventi che saranno definitivamente individuati per il relativo finanziamento.

Le azioni/interventi finanziati con le risorse di cui al precedente punto 1.1 sono indicati nell'elenco di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente delibera.

1.3. È approvata, nell'ambito della richiamata delibera n. 62/2011, la rimodulazione delle coperture finanziarie di alcuni interventi che, ferma restando l'assegnazione complessiva a favore della Regione Sardegna, prevede la concentrazione delle risorse FSC sui seguenti interventi ad alta strategicità e ad avanzata cantierabilità: S.S. Sassari-Olbia; tre interventi sull'asse viario S.S. 125 Cagliari-Tortolì (Orientale Sarda); S.S. 554 Asse attrezzato urbano (eliminazione degli svincoli a raso), come puntualmente indicato nell'elenco di cui all'allegato 2 che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. *Modalità attuative*

2.1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, nell'ambito degli adempimenti di competenza relativi alle programmazioni regionali del FSC all'odierno esame di questo Comitato, è chiamato a garantire:

il ricorso, in via generale, all'Accordo di programma quadro rafforzato (punto 3.2 della delibera n. 41/2012 e punto 3.2.B2 della delibera n 78/2012) per l'attuazione degli interventi, in particolare, in materia di sanità, grandi infrastrutture (portuali, viarie e altre), università e ricerca, beni culturali, nonché altre infrastrutture le cui caratteristiche richiedono la verifica della sostenibilità gestionale;

con riferimento al sistema di governance, la previsione dell'autorità di audit per l'attuazione degli interventi finanziati dal FSC, in analogia con quanto previsto per i programmi comunitari e per gli altri programmi FSC già esaminati da questo Comitato;

la verifica dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, anche con riferimento al rispetto delle norme nazionali e regionali relative all'ammissibilità e congruità delle spese.

2.2. L'approvazione delle programmazioni regionali del FSC all'odierno esame di questo Comitato è riferita esclusivamente a richieste delle Regioni in ordine alla necessità di assegnare risorse a una determinata opera/fornitura, in relazione agli obiettivi da conseguire attraverso la sua realizzazione. Non sono pertanto oggetto di approvazione da parte di questo Comitato riferimenti al finanziamento di perizie/atti aggiuntivi/finanziamenti integrativi, relativi ad affidamenti in essere, anche in ambito di project - financing.

3. *Trasferimento delle risorse*

Le risorse assegnate con la presente delibera sono trasferite alla Regione Sardegna con le modalità previste dal punto 7.1 della richiamata delibera n. 166/2007 e utilizzate dalla medesima Regione - unitamente alle altre risorse assegnate con le delibere numeri 62/2011, 78/2011, 7/2012, 8/2012 e 60/2012 - nel rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno.

4. *Monitoraggio e pubblicità*

4.1. Gli interventi oggetto della presente delibera sono monitorati nella Banca dati unitaria per le politiche regionali finanziate con risorse aggiuntive comunitarie e nazionali in ambito QSN 2007-2013, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'inserimento degli aggiornamenti sui singoli interventi avviene a ciclo continuo e aperto secondo le vigenti modalità e procedure concernenti il monitoraggio delle risorse del FSC, utilizzando il «Sistema di gestione dei progetti» (SGP) realizzato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.

4.2. A cura del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e del citato Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica sarà data adeguata pubblicità all'elenco degli interventi, nonché alle informazioni periodiche sul relativo stato di avanzamento, come risultanti dal predetto sistema di monitoraggio.

Tutti gli interventi saranno oggetto di particolare e specifica attività di comunicazione al pubblico secondo le modalità di cui al progetto «Open data».

5. Assegnazione del codice unico di progetto (CUP)

Il CUP assegnato agli interventi di cui alla presente delibera va evidenziato, ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, nella documentazione amministrativa e contabile riguardante i detti interventi.

6. *Norma finale*

Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Roma, 3 agosto 2012

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze foglio n. 10, Economie e finanze, foglio n. 134

ALLEGATO *1*

REGIONE SARDEGNA - PROGRAMMAZIONE DELLE RESIDUE RISORSE 2000-2006 E 2007-2013 - ELENCO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI

	AMBITO STRATEGICO/INTERVENTO	COSTO TOTALE (mln)	RISORSE DISPONIBILI DA ALTRE FONTI (mln)	PRESENTE ASSEGNAZIONE FSC (mln)	
				PERIODO 2000-2006	PERIODO 2007-2013
1	Promozione di impresa - Piano per il Sulcis - Centro agroalimentare Iglesias	6,20			6,20
2	Promozione di impresa -Piano per il Sulcis - percorsi parco geo-minerario	2,00			2,00
3	Promozione di impresa -Piano per il Sulcis - Riqualificazione turistica aree e siti minerari	20,00			20,00
4	Promozione di impresa -Piano per il Sulcis - Realizzazione di un sistema di borghi di miniera	4,00			4,00
5	Promozione di impresa -Piano per il Sulcis - percorsi parco geo-minerario	1,50			1,50
6	Promozione di impresa -Piano per il Sulcis - Scuola alta formazione turismo	2,00			2,00
7	Promozione di impresa -Piano per il Sulcis - Informazione, promozione, scouting degli investimenti e marketing territoriale	10,00			10,00
8	Promozione di impresa -Piano per il Sulcis - Fondo venture capital e politiche attive lavoro	7,00			7,00
9	Promozione di impresa -Piano per il Sulcis - Intervento portualità industriale di Portovesme	1,00			1,00
10	Promozione di impresa -Piano per il Sulcis - Infrastrutture per istituzione Area Franca portuale /industriale Portovesme	15,00			15,00
11	Promozione di impresa -Piano per il Sulcis - Infrastrutturazione Porto di S. Antioco: dragaggio e sottopasso	19,00			19,00
12	Promozione di impresa -Piano per il Sulcis - Riqualificazione sistema portuale turistico sulcis-iglesiente	30,00			30,00
13	Promozione di impresa -Piano per il Sulcis - Allargamento strada collegamento Carbonia - San Giovanni Suergiu - Giba	10,00			10,00
	Totale Piano per il Sulcis	**127,70**			**127,70**
14	Assistenza tecnica e azioni di sistema - Azioni di assistenza tecnica per la gestione della programmazione attuativa	7,00			7,00
	Totale Assistenza tecnica e azioni di sistema	**7,00**			**7,00**
15	Sostegno alle scuole e all'università - Riqualificazione edifici scolastici	35,00			35,00
16	Sostegno alle scuole e all'università - università di Cagliari - centro di servizi comuni di alta qualificazione tecnologica CeSAR	6,00			6,00
	Totale sostegno alle scuole e all'università	**41,00**			**41,00**
17	Altre infrastrutture - Beni culturali - Musealizzazione delle sculture di Mont'e Prama e piano di gestione	2,00			2,00
18	Altre infrastrutture -Interventi sulla rete stradale - S.S. Sassari Olbia	396,55	318,55	17,00	61,00
	Totale altre infrastrutture	**398,55**	**318,55**	**17,00**	**63,00**
19	Sanità -solidarietà e coesione sociale - ASL n. 8 Cagliari - Realizzazione Nuovo Ospedale Pediatrico di Cagliari e potenziamento dell'Ospedale Oncologico (ampliamento Project Financing)	16,00			16,00
20	Sanità -solidarietà e coesione sociale - ASL n. 8 Cagliari - Interventi riorganizzazione, ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica e ammodernamento tecnologico del presidio ospedaliero SS. Trinità di Cagliari (1 Lotto funzionale).	48,40			48,40
21	Sanità -solidarietà e coesione sociale - ASL n. 6 Sanluri - Ristrutturazione e messa a norma dell'Ospedale di San Gavino	32,00			32,00
22	Sanità -solidarietà e coesione sociale - ASL n. 7 Carbonia - Ristrutturazione e messa in sicurezza dei Presidi Ospedalieri della Provincia Carbonia-Iglesias	17,50			17,50
23	Sanità -solidarietà e coesione sociale - ASL n. 6 Sanluri - Messa in sicurezza Presidi territoriali vari ASL n. 6 di Sanluri	2,50			2,50
24	Sanità -solidarietà e coesione sociale - ASL n. 2 Olbia - Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio aziendale ASL 2 Olbia	3,50			3,50
25	Sanità -solidarietà e coesione sociale - AO Brotzu - Interventi di ristrutturazione e messa a norma strutturale ed impiantistica ammodernamento tecnologico Ospedale Brotzu di Cagliari	15,00			15,00
26	Sanità -solidarietà e coesione sociale - AOU Sassari - Interventi urgenti di messa in sicurezza dei presidi sanitari aziendali AOU Sassari	2,10			2,10

27	Sanità -solidarietà e coesione sociale - ASL n. 4 Lanusei - Interventi di completamento impiantistico e di ristrutturazione edilizia P.O.Lanusei	2,10			2,10
28	Sanità -solidarietà e coesione sociale - ASL n. 4 Lanusei - Interventi di completamento casa della salute – poliambulatorio di Lanusei	0,60			0,60
29	Sanità -solidarietà e coesione sociale -ASL n. 4 Lanusei - Interventi di completamento impiantistico e di ristrutturazione edilizia Poliambulatorio Tortoli	0,80			0,80
30	Sanità -solidarietà e coesione sociale -ASL n. 4 Lanusei - Acquisizione di arredi, attrezzature sanitarie e non sanitarie	1,50			1,50
31	Sanità -solidarietà e coesione sociale -AOU Cagliari - Completamento lavori di messa in sicurezza con particolare riferimento ai punti di accesso del Presidio di Monserrato	5,00			5,00
32	Sanità -solidarietà e coesione sociale -ASL n. 5 Oristano - Acquisizione di arredi, attrezzature sanitarie e non sanitarie	2,00			2,00
33	Sanità -solidarietà e coesione sociale -ASL n. 5 Oristano - Interventi di messa a norma strutturale e impiantistica e ammodernamento tecnologico dei presidi sanitari aziendali, compresa l'assistenza sanitaria penitenziaria.	3,00			3,00
34	Sanità -solidarietà e coesione sociale -contributi per la realizzazione, ampliamento e adeguamento di impianti sportivi, di cui al piano triennale per lo sviluppo dello sport in Sardegna	20,00			20,00
	Totale sanità	**172,00**			**172,00**
	TOTALI	**746,25**	**318,55**	**17,00**	**410,70**
	TOTALE GENERALE RISORSE FSC				**427,70**

ALLEGATO *2*

Rimodulazione delle coperture finanziarie previste dalla delibera CIPE n. 62/2011

Copertura di cui alla delibera n. 62/2011

(euro)

Intervento	Costo Totale	Finanziamenti disponibili	Fondi FSC 2007/2013	Risorse liberate	Economie FSC 2000/2006
Olbia - Sassari: potenziamento	**850.000.000**	304.550.000	406.494.000	102.956.000	36.000.000
Collegamento Burcei - Sinnai -Maracalagonis - SS 125	**37.000.000**	1.800.000	35.200.000		
Adeguamento S.S. 125/131 bis Nuoro-Olbia-S.Teresa di Gallura-Olbia-Palau	**172.000.000**	82.674.000	43.000.000	46.326.000	
Interconnessione sistemi idrici: collegamento Tirso-Flumendosa 4° lotto. Collegamento Sulcis Iglesiente	**50.000.000**		50.000.000		
S.S.125 Cagliari - Tortolì (Tronco Tertenia - Tortolì 4°lotto 2°stralcio)	**32.800.000**	13.815.000	18.985.000		
S.S.125 Tronco Tertenia - San Priamo: 1° lotto 1° stralcio	**70.000.000**		40.000.000	30.000.000	
S.S.125 Tronco Tertenia - San Priamo: 1° lotto 2° stralcio	**90.000.000**		50.000.000	40.000.000	
S.S.554 (Asse attrezzato urbano) - Eliminazione degli svincoli a raso	**166.181.000**	60.457.000	55.724.000	50.000.000	
Interconnessione Asse Mediano di Scorrimento di Cagliari con le S.S. 130, 131, 554, 195 - lotto funzionale	**45.000.000**		45.000.000		
Schema idrico del Flumineddu per l'alimentazione della Marmilla-Medio Campidano	**97.000.000**		90.887.500	6.112.500	
Totale	**1.609.981.000**	**463.296.000**	**835.290.500**	**275.394.500**	**36.000.000**

Copertura di cui alla delibera n. 62/2011 dopo la rimodulazione

Intervento	Costo Totale	Finanziamenti disponibili	Fondi FSC 2007/2013	Risorse liberate	Economie FSC 2000/2006
Olbia - Sassari: potenziamento	**850.000.000**	304.550.000	528.450.000		17.000.000
Collegamento Burcei - Sinnai -Maracalagonis - SS 125	**37.000.000**	1.800.000	21.481.496	13.718.504	
Adeguamento S.S. 125/131 bis Nuoro-Olbia-S.Teresa di Gallura-Olbia-Palau	**172.000.000**	82.674.000	9.372.500	79.953.500	
Interconnessione sistemi idrici: collegamento Tirso-Flumendosa 4° lotto. Collegamento Sulcis Iglesiente	**50.000.000**			31.000.000	19.000.000
S.S.125 Cagliari - Tortolì (Tronco Tertenia - Tortolì 4°lotto 2°stralcio)	**32.800.000**	7.300.000	25.500.000		
S.S.125 Tronco Tertenia - San Priamo: 1° lotto 1° stralcio	**70.000.000**		54.762.504	15.237.496	
S.S.125 Tronco Tertenia - San Priamo: 1° lotto 2° stralcio	**90.000.000**		90.000.000		
S.S.554 (Asse attrezzato urbano) - Eliminazione degli svincoli a raso	**166.181.000**	60.457.000	105.724.000		
Interconnessione Asse Mediano di Scorrimento di Cagliari con le S.S. 130, 131, 554, 195 - lotto funzionale	**45.000.000**	6.515.000		38.485.000	
Schema idrico del Flumineddu per l'alimentazione della Marmilla-Medio Campidano	**97.000.000**			97.000.000	
Totale	**1.609.981.000**	**463.296.000**	**835.290.500**	**275.394.500**	**36.000.000**

12A12240

CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 12 novembre 2012, n. **37387**.

Attività di valutazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive.

Alle Amministrazioni centrali

Alle Amministrazioni regionali

Alle Province autonome

All'Agenzia delle entrate

All'Agenzia delle dogane

Al MedioCredito Centrale S.p.A.

Ad Artigiancassa S.p.A.

All'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

Alla Simest S.p.A.

Agli altri soggetti interessati

L'art. 1 della legge n. 266/1997 e l'art. 10 del decreto legislativo n. 123/1998 prevedono che il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e, per quanto riguarda gli interventi in materia di ricerca, con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, predisponga annualmente una relazione, mirante alla valutazione degli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive.

A tal fine, la rilevazione dei dati e delle informazioni necessari, riguardanti sia gli interventi di competenza delle amministrazioni centrali che quelli regionali, verrà effettuata attraverso un questionario via web, al cui applicativo di raccolta dati si accederà attraverso il seguente sito internet http://www.legge266.incentivialleimprese.gov.it

Vista l'importanza di questa attività e l'esigenza di organizzare un flusso efficiente dei dati e delle informazioni, le amministrazioni centrali e regionali e gli altri soggetti interessati dovranno individuare e comunicare al seguente indirizzo di posta elettronica, dgiai.legge266@sviluppoeconomico.gov.it entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, il nominativo di un referente coordinatore per il trasferimento dei dati alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali (DGIAI).

In assenza della suddetta comunicazione, si intenderà confermata la nomina del referente coordinatore effettuata ai fini della precedente rilevazione.

La DGIAI provvederà successivamente ad indicare a ciascun referente coordinatore l'utenza e la relativa password di accesso, al fine del trasferimento dei dati relativi agli interventi di competenza dell'amministrazione di riferimento.

In caso di necessità, sarà assicurata l'attività formativa necessaria a consentire l'utilizzo, da parte delle amministrazioni e degli altri soggetti interessati, del sistema di rilevazione per dare rapida attuazione al processo di acquisizione dei dati, convocando apposite riunioni dei coordinatori per illustrare le modalità tecniche e procedurali per la trasmissione degli stessi.

È stato altresì predisposto un apposito manuale di utilizzo dell'applicativo, consultabile al seguente indirizzo http://www.legge266.incentivialleimprese.gov.it/documenti/guida266.pdf

Il trasferimento dei dati relativi all'anno 2012, attraverso la compilazione del questionario via web, dovrà essere effettuato da parte delle amministrazioni e/o dei soggetti attuatori, entro il 29 marzo 2013.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2012

Il Ministro dello sviluppo economico: PASSERA

12A12313

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 20 novembre 2012 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 14 cittadini italiani che, previo deposito di autocertificazioni attestanti la loro iscrizione alle liste elettorali, dichiarano di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e art. 48 in relazione all'art. 7 della legge 25.5.1970 n. 352 una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

LA CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI DEI PROTESTATI E DEI CATTIVI PAGATORI E PER LA RIDUZIONE AL 40% DEL DEBITO DEI CITTADINI VERSO LE BANCHE

L'Ufficio in considerazione del deposito delle autocertificazioni provvede a richiedere i certificati elettorali ai Comuni di residenza, che vengono acquisiti agli atti.

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Avv. Luigi Fratini – Via Crescenzio n. 19 – 00193 ROMA – cell. 3317131137 - tel. 06-36004144 – e-mail: studiolegalefratini@gmail.com

12A12394

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 20 novembre 2012 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 14 cittadini italiani che, previo deposito di autocertificazioni attestanti la loro iscrizione alle liste elettorali, dichiarano di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e art. 48 in relazione all'art. 7 della legge 25.5.1970 n. 352 una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

DIVIETO DI RICANDIDATURA DEI PARLAMENTARI, CHE ABBIANO SVOLTO IL PROPRIO MANDATO PER DUE LEGISLATURE

L'Ufficio in considerazione del deposito delle autocertificazioni provvede a richiedere i certificati elettorali ai Comuni di residenza, che vengono acquisiti agli atti.

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Avv. Luigi Fratini – Via Crescenzio n. 19 – 00193 ROMA – cell. 3317131137 - tel. 06-36004144 – e-mail: studiolegalefratini@gmail.com

12A12395

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 30 ottobre 2012 il Ministero degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Hembert Alfredo Peñaranda, Console onorario della Repubblica di Colombia in Genova.

12A12310

Rilascio di *exequatur*

In data 7 novembre 2012 il Ministero degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Giovanni Bella, Console onorario della Repubblica di Cipro in Ravenna.

12A12309

Rilascio di *exequatur*

In data 8 novembre 2012 il Ministero degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Wang Xinxia, Console generale della Repubblica popolare cinese in Firenze.

12A12308

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della Indicazione Geografica Protetta «Salama da Sugo»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Salama da sugo» come indicazione geografica protetta ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata dal Comitato promotore tra produttori di Salama da Sugo - c/o Assessorato agricoltura Provincia di Ferrara - Via Bologna 534 - Chiesuol del Fosso (FE), e acquisito inoltre il parere della Regione Emilia-Romagna, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - PQA III - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
“SALAMA DA SUGO” I.G.P.

Art. 1
Denominazione

L’Indicazione Geografica Protetta “Salama da sugo” è riservata esclusivamente al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2
Descrizione del prodotto

La “Salama da sugo” è un prodotto di salumeria costituito da una miscela di carni suine aromatizzate ed insaccate nella vescica naturale del suino. Il prodotto, previo asciugamento e stagionatura, può essere commercializzato come prodotto crudo, o con successivo trattamento termico, come prodotto cotto.

2.1. Caratteristiche fisiche (prodotto crudo)
peso: compreso tra 700 e 1.400 grammi al termine del periodo di stagionatura.
forma: sferica, cosiddetta a "melone", legata tramite spago in 6/8 spicchi con strozzatura mediana al centro.
superficie esterna: irregolare, eventualmente ricoperta da tracce di muffe che si producono naturalmente durante la fase di stagionatura.
consistenza: soda e compatta.

2.2. Caratteristiche chimiche (prodotto crudo)
Acqua: max. 30%
Grassi: 50%, +/- 5
Proteine: 20%, +/- 5
Rapporto collagene/proteine: 10 g/100 g, +/-3 g

2.3. Caratteristiche organolettiche (prodotto cotto)
colore: bruno scuro;
profumo: intenso, fortemente aromatico;
sapore: sapido, pieno, con residui aromatici che persistono anche dopo il pasto
consistenza: morbida e granulosa.

Art. 3
Zona di produzione

La zona di lavorazione, stagionatura, condizionamento e confezionamento della “Salama da sugo” comprende il territorio amministrativo della provincia di Ferrara con esclusione dei comuni di Goro, Codigoro, Lagosanto e Comacchio.

Art. 4
Prova dell’origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata e quelli in uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione dei produttori e dei confezionatori in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da valle a monte del processo produttivo) del prodotto..
Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo di cui all'art. 7, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art.5
Metodo di ottenimento

5.1. Allevamento e macellazione dei suini
La materia prima destinata alla produzione della “Salama da sugo” deve provenire da suini, la cui età di macellazione deve essere superiore ai 9 mesi e il peso non inferiore a 160 Kg, +/- 10%. Tra la macellazione dei suini e la lavorazione della carne deve intercorrere un intervallo minimo di 24 ore e massimo di 96 ore.

5.2. Materia prima e ingredienti
La “Salama da sugo” è costituita esclusivamente dai seguenti tagli di carne, e nelle percentuali indicate:
- goletta: 25%, +/- 15
- capocollo: 25%, +/- 15
- pancetta: 25%, +/- 15
- spalla: 20%, +/- 15
- lingua: 3%, +/- 2
- fegato: 2%, +/- 1

Un taglio di carne facoltativamente ammesso è:
trito di sottospalla (anche chiamato trito di lardo o trito di banco): 25 %, +/- 15.

Non è consentito l'uso di tagli di carne non precedentemente indicati.
Gli ingredienti per Kg di carne sono:

- vino rosso: 15 cl , +/- 5 cl
  Possono essere impiegati i seguenti vini: Fortana, Merlot del Bosco Eliceo, Sangiovese di Romagna, Lambrusco, Refosco. L'invecchiamento non deve essere superiore ai 18 mesi.
- pepe nero spezzato e/o macinato: 2,5 gr , +/- 0,50 gr;
- sale marino grosso: 26 gr , +/- 4 gr.

Eventuali ingredienti facoltativi sono:

- spezie: cannella, noce moscata e chiodi di garofano impiegati insieme o singolarmente in quantità pari a 0,75 gr per Kg di carne, +/- 0,50 gr;
- brandy, grappa o rhum impiegati singolarmente come parziali sostituti del vino rosso, in quantità fino ad 1 cl per Kg di carne;
- conservanti a norma di legge.

5.3 Tecniche di lavorazione

5.3.1 Rifilatura ed impastatura
I tagli sono lavorati manualmente con l'ausilio di un coltello, per consentire un'accurata rifilatura della carne e la completa asportazione delle parti tendinose esterne. Il fegato viene sottoposto a macinatura con tritacarne avente piastre con fori di 3-4 mm di diametro.
I vari componenti carnei addizionati agli ingredienti sono macinati nel tritacarne avente stampi di 6-8 mm di diametro. La lingua può essere macinata in questa fase, oppure tagliata a cubetti e lasciata macerare per massimo 24 ore nel vino rosso ed aggiunta al termine della lavorazione dell'impasto. Prima di passare alla fase successiva l'impasto finale viene testato manualmente e dovrà risultare omogeneo, asciutto e non untuoso, mentre il vino completamente assorbito. Segue un periodo di riposo di almeno 2 ore sino ad un massimo di 120 ore.
5.3.2 Insaccatura e legatura
La vescica del suino viene ripulita e conservata sotto sale per minimo 2 mesi e massimo 1 anno. Successivamente viene dissalata con acqua e aceto ed insaccata con una dose di macinato del peso variabile tra i 1.200 e i 2.000 grammi. Le operazioni di insaccatura sono effettuate manualmente per garantire l'integrità della vescica poiché eventuali fori o danneggiamenti della membrana esterna possono compromettere la riuscita del prodotto. Seguono le operazioni di legatura tramite l'impiego di spago e/o anello elastico: anche queste operazioni vengono effettuate a mano per conferire al prodotto la tradizionale forma "a melone" a 6/8 spicchi con strozzatura mediana.
Bisogna avere cura di non forare la vescica lungo tutto il processo produttivo.

5.3.3 Asciugatura
La “Salama da sugo” viene posta in appositi locali a temperatura compresa tra 15-20°C, in condizioni di umidità relativa tra il 50-90% per un periodo non superiore a 5 giorni. Il termine del periodo di asciugatura viene stabilito valutando la superficie del prodotto che dovrà risultare asciutta al tatto.

5.3.4 Stagionatura
La stagionatura della “Salama da sugo” ha la durata minima di 6 mesi, che può essere ridotta a 4 mesi solo nel caso di salama da sugo cotta, purché all’insacco non superi il peso di gr.1500. I locali devono assicurare una adeguata ventilazione ed il ricambio dell’aria, oltre che mantenere inalterate le seguenti condizioni: temperatura tra 6-18°C, umidità relativa tra 50-90%.

5.3.5 Eventuale trattamento termico: “Salama da sugo” cotta
Terminato il periodo di stagionatura la “Salama da sugo” può essere immessa al consumo nella versione cotta. In questo caso viene sottoposta a lavaggio con acqua calda alla temperatura compresa tra 35°C e 45°C, per eliminare le tracce di muffa superficiali che si formano naturalmente durante la stagionatura. Il prodotto viene quindi confezionato con o senza vescica, intero oppure in spicchi di peso variabile, in un primo involucro flessibile resistente alle temperature di sterilizzazione, e sigillato così da contenere il liquido che fuoriesce dal prodotto durante la cottura. Segue il trattamento termico in autoclave alla temperatura di esercizio tra 115 e 121°C.

Art. 6
Legame con l’ambiente

La “Salama da sugo” gode di una notevole reputazione fondata su diverse forme di legame con il territorio di appartenenza.
6.1 Legame storico
Le origini della “Salama da sugo” sono spiccatamente ferraresi e riconducibili all'epoca rinascimentale, quando i Duchi d'Este, al governo della città dal XII al XVII secolo, diedero un forte impulso all'intrattenimento conviviale.
I primi cenni a lavorazioni simili all'odierna “Salama da sugo” si ritrovano nei ricettari di Cristoforo da Messisbugo, scalco alla corte estense, ed in particolare nel suo trattato "Banchetti, composizioni di vivande e apparecchio generale" del 1549, dove l’autore si sofferma in modo particolare sulla tecnica di insaccatura dei salumi e sull'impiego del vino rosso per aromatizzare le carni.
Trascorsi due secoli lo storico ferrarese Antonio Frizzi compone un poemetto giocoso dal titolo "La Salameide" (1722), vero e proprio tributo al prodotto, nel quale l’autore, ricreando in chiave fantastica l'etimologia del nome salama, ne onora le origini ferraresi.

Pochi anni più tardi, nel 1761, Don Domenico Chendi, parroco di Tresigallo, località in provincia di Ferrara, pubblica un manuale di agronomia dal titolo "L'agricoltore ferrarese", nel quale riporta dettagliatamente le tecniche di lavorazione e di cottura del prodotto tuttora valide.
Altri riferimenti, chiari e precisi, descrivono la "Salama da sugo" come prodotto di alto valore gastronomico, accrescendone la reputazione. Valgono al riguardo le numerose citazioni contenute in opere di scrittori (Carducci, Bassani, Bacchelli, Camporesi, Piovene) o di gastronomi ed esperti (Barberis, Alberini, Guarnaschelli Gotti, Molinari Pradelli, Veronelli), nonché gli apprezzamenti di personaggi famosi, come il musicista Mascagni o l'attrice Greta Garbo. Lo stesso Pellegrino Artusi ne parla nella sua opera fondamentale "La scienza in cucina e l'arte di mangiare bene" (1891, ricetta N. 238), mentre Mario Soldati le dedica nel 1958 una puntata del famoso programma televisivo "Viaggio nella valle del Po alla ricerca dei cibi genuini" come simbolo della tradizione ferrarese.
Un ulteriore importante riferimento alla reputazione del prodotto è contenuto nella prima edizione (1931) della Guida Gastronomica d'Italia del Touring Club Italiano: "Rinomatissima specialità di pura marca ferrarese - che si fabbrica tanto in città quanto in parecchi centri della provincia - è la salama da sugo". E' inoltre da sottolineare che nell'edizione del 1967 del "Annuario dell'Accademia italiana della cucina" Ferrara viene ricordata come "la celebre città della Salama da sugo".
Oggi tutte le guide gastronomiche italiane, a suggello di una fama ormai consolidata, contengono dei riferimenti alla " Salama da sugo".
6.2 Legame ambientale
E' altrettanto nota l'influenza dell'ambiente sulla reputazione della "Salama da sugo". L'area dell'intera provincia ferrarese è un'area sottratta alle paludi attraverso successivi interventi di bonifica. I primi risalgono al 1471 durante il ducato di Borso d'Este e da allora si sono poi susseguiti sia pure con differente intensità fino al secolo scorso. Il risultato di questa grandiosa opera di sistemazione idraulica è un territorio caratterizzato in tutta la sua estensione dalla presenza di un fitto reticolo di canali di irrigazione e di scolo. L'abbondanza di acqua, oltre a favorire l'allevamento suinicolo, ha influito e influisce sul tasso di umidità relativa locale, che è straordinariamente elevato sia nei livelli minimi che massimi, tanto in valori assoluti che in comparazione con quello delle province limitrofe, come dimostrano le serie storiche rilevate dalla Regione Emilia Romagna. Questa condizione microclimatica nella sua specificità riguarda tutta la provincia, con esclusione soltanto dei comuni rivieraschi nei quali i valori di umidità trovano un bilanciamento per effetto della concomitante influenza dell'aria salmastra. Tale condizione apporta benefici effetti sulla maturazione della "Salama da sugo" e conseguentemente sulle sue caratteristiche organolettiche, dal momento che facilita, durante tutto il tempo della lunga stagionatura, una blanda e graduale asciugatura tanto nella parte superficiale che al cuore del prodotto, lasciandolo morbido e compatto in maniera uniforme. La medesima situazione ambientale contribuisce alla formazione della particolare flora batterica che si sviluppa nello

stesso periodo sulla superficie del prodotto e che contribuisce alla formazione del suo aroma. Nel corso della stagionatura avvengono anche importanti trasformazioni dietetiche: i grassi saturi dell'impasto si trasformano, ad opera dei microrganismi fermentanti, in grassi polinsaturi, rendendo il prodotto più digeribile e più salutare.

6.3 Legame economico e sociale

La provincia di Ferrara è caratterizzata dalla presenza di numerose aziende che hanno mantenuto inalterato negli anni il metodo di produzione della "Salama da sugo" tipico della tradizione locale. Questo "saper fare", ben noto sin dal Rinascimento, si riscontra nelle fasi di lavorazione del prodotto, alcune delle quali estremamente caratterizzanti perché tuttora svolte con una buona dose di manualità (la rifilatura delle carni, l'insaccatura, la legatura) o con occhio esperto (la valutazione della giusta stagionatura del prodotto): passaggi delicati che solo l'esperienza di una manodopera locale consolidata riesce a garantire.

6.4 Legame culturale

Motivo di richiamo di numerosi visitatori nella zona di produzione della "Salama da sugo" sono le numerose fiere e manifestazioni folcloristiche dedicate al prodotto, tra le quali quelle di Guarda Ferrarese e di Buonacompra (fine luglio); quest'ultima dal 1974 ricorda il consumo del prodotto collegato alla mietitura della canapa.

Un altro legame culturale molto forte tra il prodotto e il territorio è dato dalla consuetudine, sempre rispettata, di preparare la "Salama da sugo" in occasione dei matrimoni.

Art. 7

Controlli

Il controllo della conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo, come stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) 510/2006. Tale struttura è l'organismo di controllo Agroqualità Spa, con sede in Viale Cesare Pavese n. 305, 00144 Roma, tel. +39 06 54228675, fax +39 0654228692, e-mail agroqualita@agroqualita.it.

Art. 8

Etichettatura

Le modalità di confezionamento del prodotto all'atto dell'immissione al consumo prevedono per il prodotto crudo un cartellino informativo posto sul prodotto; per il prodotto cotto una confezione di cartone avvolgente il precedente incarto impiegato durante il trattamento termico, così come indicato al punto 5.3.5 del presente disciplinare di produzione. Entrambe le confezioni recano obbligatoriamente in etichetta a caratteri chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relativa dicitura in conformità alle prescrizioni del Reg. (CE) 1898/2006 e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, le seguenti indicazioni:

- "Salama da sugo" intraducibile, seguita, per esteso o in abbreviazione (IGP), dalla dicitura traducibile "Indicazione Geografica Protetta";

- il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice;
- il simbolo grafico della denominazione come sotto specificato.

E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.
E' tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e che non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.
Il logo del prodotto consiste, come da figura sotto riportata, in una immagine di formato rettangolare orientata in senso orizzontale nel cui centro compare la stilizzazione del prodotto. L'immagine è inclusa in una cornice riportante la scritta "SALAMA DA SUGO" con il testo composto in carattere tipografico Arial Regular maiuscolo.
I riferimenti colorimetrici sono i seguenti:

- Fondo rettangolare: color nocciola chiarissimo in tonalità pastello (Cyan 3,98% - Magenta 5,31% - Giallo 6,64% - Nero 0%);
- Immagine del prodotto stilizzato: rappresenta una tipica Salama da sugo. Il corpo del prodotto è suddiviso in tre zone di colore. Parte sul lato sinistro, color marrone chiaro con intonazione grigiastra (Cyan 10% - Magenta 25% - Giallo 25% - Nero 20%). Parte centrale e occhiello della corda, color marrone terra d'ombra (Cyan 20% - Magenta 45% - Giallo 45% - Nero 25%). Parte sul lato destro, color marrone terra di Siena (Cyan 20% - Magenta 55% - Giallo 60% - Nero 25%).
- Scritte: carattere Arial Regular in Nero 100%.
- Lettera "S" di SALAMA nelle scritte orizzontali: color marrone terra di Siena (Cyan 20% - Magenta 55% - Giallo 60% - Nero 25%).

Il logotipo si potrà adattare alle varie declinazioni di utilizzo.
Il limite massimo di riduzione del logo della denominazione è cm 2 di base.

12A12172

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-272) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00